



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 marzo 2014 (19.03)
(OR. en)**

6749/14

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0284 (COD)**

**CODEC 496
JUSTCIV 43
CONSOM 59
PE 96**

NOTA INFORMATIVA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 24 - 27 febbraio 2014)

I. INTRODUZIONE

La commissione giuridica ha presentato 264 emendamenti (emendamenti 1 - 264) alla proposta di regolamento.

La deputata GEBHARDT e altri membri hanno presentato un emendamento (emendamento 265) teso a respingere del tutto la proposta della Commissione.

Evelyn GEBHARDT (S&D - DE) e altri membri hanno inoltre presentato un ulteriore emendamento (emendamento 266).

II. DISCUSSIONE

Tadeusz ZWIEFKA (PPE - PL) ha aperto la discussione, svoltasi il 26 febbraio 2014, intervenendo a nome di uno dei correlatori, Klaus-Heiner LEHNE (PPE - DE), che era assente, e:

- ha dichiarato che è assolutamente necessario istituire un nuovo meccanismo per il regime giuridico dei contratti di vendita transfrontalieri al fine di catalizzare il mercato comune e unico. Ci sono cittadini e imprese che potrebbero essere contrari, ma gli argomenti a favore sono numerosissimi;
- ha evidenziato il fatto che si tratterebbe di uno strumento facoltativo. Imprese e consumatori potrebbero scegliere se avvalersi di questo strumento europeo oppure di uno strumento nazionale. È tuttavia necessario l'accordo espresso di ambo le parti: qualora una di esse decidesse infatti di opporsi al diritto europeo della vendita, questo non verrebbe applicato;
- ha sottolineato il fatto che i consumatori devono esprimere chiaramente il loro accordo a concludere il contratto: tale accordo non può semplicemente essere presupposto. I consumatori devono ricevere informazioni preliminari sui loro diritti ai sensi del diritto comune europeo della vendita, nonché informazioni su che cosa comporta il contratto; e
- ha preannunciato che i detrattori della proposta sosterranno che l'armonizzazione mediante direttiva sarebbe un approccio più idoneo rispetto al regolamento. Il deputato tuttavia respinge questa obiezione in quanto la proposta attuale è l'unica opzione disponibile.

L'altro correlatore, Luigi BERLINGUER (S&D - IT):

- ha ricordato che tutti i principali gruppi politici come pure molti dei gruppi politici meno numerosi avevano espresso il loro sostegno a questa iniziativa; e
- ha dichiarato che la proposta di regolamento non è un semplice provvedimento tecnico. Si tratterebbe infatti di una misura innovativa tesa a rafforzare l'integrazione europea. Avrebbe un impatto sulla vita dei cittadini europei, rispondendo alle loro necessità quotidiane, ad esempio ampliando la gamma dei prodotti disponibili, e tutelando gli interessi dei cittadini.

Ashley FOX (ECR - UK):

- ha dichiarato che il diritto comune europeo della vendita ridurrebbe di fatto la protezione dei consumatori nel Regno Unito e in altri paesi quali la Germania. Ha quindi chiesto a Luigi Berlinguer di spiegare in che modo il provvedimento potrà accrescere la fiducia dei consumatori; e
- ha dichiarato che un consumatore tedesco che acquista online nel Regno Unito godrebbe di un livello di protezione inferiore qualora l'impresa decidesse di avvalersi di questo strumento facoltativo. Al contrario di quanto dichiarato precedentemente da Tadeusz Zwiefka, non sarebbero le due parti a dover raggiungere un accordo: sarebbe infatti solo l'impresa a decidere, e non il consumatore. Quanto dichiarato dall'onorevole Berlinguer è totalmente inesatto.

Luigi BERLINGUER ha risposto che:

- non sarebbe soltanto l'impresa a dover optare per l'approccio facoltativo, pur riconoscendo che il consumatore potrebbe non essere cosciente di questo fatto; e
- ha ammesso che taluni Stati membri godono oggi di livelli di protezione più elevati rispetto al regime europeo proposto. Ciononostante tale regime aumenterebbe nel complesso il livello medio di protezione dei consumatori nell'UE.

Il commissario REDING:

- ha dichiarato che la proposta ridurrebbe sensibilmente i costi di transazione per le imprese, in particolare per le PMI, le quali non avrebbero più bisogno di conoscere 28 regimi giuridici differenti e non dovrebbero più pagare spese legali per adattare i contratti alle varie legislazioni nazionali. Sarebbe infatti necessaria una sola normativa e una sola piattaforma IT per vendere prodotti in tutta l'UE;
- ha affermato che i consumatori avrebbero più scelta grazie all'aumento della concorrenza e al calo dei prezzi;
- ha dichiarato che il diritto comune europeo della vendita garantirebbe inoltre una protezione dei consumatori uguale o maggiore rispetto a quella offerta dalle attuali norme UE armonizzate. La protezione offerta dallo strumento europeo è altresì comparabile o superiore rispetto a quella di quasi tutti i settori non armonizzati del diritto nazionale. Nella fattispecie, non è inferiore alla protezione di cui godono i consumatori britannici e tedeschi (che vengono sempre citati come esempio) o i consumatori francesi. Lo strumento europeo garantisce un livello di protezione identico, se non addirittura superiore. Si tratta inoltre di un regime facoltativo e quindi i consumatori avranno ancora facoltà di scegliere; e

- ha spiegato che una delle ragioni per cui si è sempre opposta all'idea di trasformare il diritto comune europeo della vendita facoltativo in una direttiva di armonizzazione minima è proprio il fatto che ciò comporterebbe una modifica delle leggi nazionali. Tale modifica non è necessaria poiché non vi è nulla di sbagliato nelle leggi nazionali, oltre al fatto che, in virtù di detta modifica, tutte le imprese dovrebbero adattarsi a nuovi requisiti giuridici. Una direttiva di armonizzazione fornirebbe una protezione inferiore e porterebbe ad ulteriori formalità amministrative.

Intervenendo a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, Evelyne GEBHARDT (S&D - DE):

- ha segnalato che sarebbe un grave errore seguire la strada proposta dalla Commissione. Un'analisi accurata mostra che tale approccio porterebbe ad una situazione di incertezza giuridica e ad un calo della protezione dei consumatori;
- ha dichiarato che il regime europeo facoltativo proposto è, in taluni casi, peggiore delle legislazioni nazionali;
- ha affermato che i consumatori non potrebbero più avvalersi delle disposizioni in materia di protezione dei consumatori, ad esempio il regolamento "Roma I", in quanto non sono esperti giuridici e non dispongono di tutti gli elementi fattuali necessari; e
- ha auspicato che il Consiglio possa respingere la proposta.

Intervenendo anch'egli a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, Hans-Peter MAYER (PPE - DE):

- ha espresso il suo totale disappunto per la posizione appena espressa dall'onorevole Gebhardt; e
- ha evidenziato alcuni punti positivi contenuti nella proposta, ad esempio:
 - maggiore trasparenza nel mercato unico;
 - maggiori opportunità per le PMI;
 - accesso agevolato dei consumatori ad una maggiore varietà di prodotti a prezzi contenuti;
 - il regime proposto fornirebbe un livello più elevato di protezione dei consumatori rispetto alla media attuale nell'UE; e
 - il regime sarebbe facoltativo.

Intervenendo a nome del gruppo politico PPE, Raffaele BALDASSARRE (PPE - IT):

- si è espresso a favore della proposta;
- ha sottolineato i vantaggi di una maggiore certezza per le imprese, di un livello più elevato di protezione dei consumatori e di una riduzione degli oneri amministrativi e giuridici attualmente originati dai diversi regimi giuridici nei vari Stati membri; e
- ha accolto favorevolmente la prospettiva di un livello di protezione unico e rafforzato in tutto il mercato unico del quale i consumatori potranno beneficiare.

Intervenendo a nome del gruppo politico S&D, Lidia GERINGER DE OEDENBERG (S&D - PL) ha sostenuto la proposta definendola un'iniziativa innovativa, vantaggiosa per consumatori e imprese, che darà impulso al mercato unico.

Intervenendo a nome del gruppo politico ALDE, Alexandra THEIN (ALDE - DE):

- ha salutato con favore il fatto che il campo di applicazione sia stato limitato ai contratti a distanza e ai contratti online;
- ha replicato al deputato Fox sottolineando che la gamma di prodotti disponibili per i consumatori tedeschi e britannici è relativamente più ampia rispetto alla gamma di prodotti disponibili per i consumatori di Stati membri più piccoli; e
- ha accolto favorevolmente l'approccio facoltativo.

Intervenendo a nome del gruppo politico Verts/ALE, Eva LICHTENBERGER (Verts/ALE - AT) ha affermato che l'approccio facoltativo farebbe emergere molte questioni giuridiche alle quali non è ancora stata data risposta. Soltanto le imprese sarebbero libere di scegliere. Ci sono già interessi commerciali in corso tesi a vanificare l'elevato livello di protezione dei consumatori. Negli ultimi anni il Consiglio ha lavorato sempre più assiduamente contro gli interessi dei consumatori e cercherà quindi di approfondire questo approccio facoltativo. Il Consiglio presta attenzione soprattutto agli interessi delle imprese. I consumatori non hanno per forza una laurea in legge e quindi non potranno trarre giovamento dalle possibilità che vengono loro offerte.

Intervenendo a nome del gruppo politico ECR, Ashley FOX (ECR - UK):

- ha definito il diritto comune europeo della vendita un sistema assai imperfetto che renderebbe più complesso il diritto dei consumatori e aumenterebbe i costi per le imprese. Le organizzazioni aziendali e i gruppi dei consumatori, tra cui anche il BEUC (l'ufficio europeo delle unioni dei consumatori), hanno condannato in massa la proposta;
- ha dichiarato che la proposta non semplificherebbe le cose, bensì introdurrebbe un 29° regime;
- ha affermato che il diritto comune europeo della vendita potrà anche essere facoltativo, ma spetterebbe poi alle imprese, e non ai consumatori, decidere quando si applica. La tesi del commissario Reding secondo cui il diritto comune europeo della vendita sarebbe vantaggioso per le piccole imprese, in quanto non dovrebbero avere a che fare con 28 sistemi giuridici differenti, implica l'assenza di facoltatività per il consumatore, al quale verrebbe chiesto di spuntare una piccola casella sullo schermo del computer: qualora decidesse di non spuntare la casella, il consumatore non sarebbe più in grado di completare la transazione;
- ha espresso preoccupazione per il fatto che la proposta possa inficiare e frammentare il mercato unico, oltre a ridurre la fiducia dei consumatori;
- ha definito la proposta un progetto di vanità personale del commissario Reding. Secondo il deputato, il commissario avrebbe sostenuto la proposta perché introduce un nuovo elemento nel diritto europeo e, "nella sua alquanto bizzarra visione del mondo", tutto ciò che accresce le competenze dell'UE a scapito degli Stati membri, per quanto imperfetto possa essere, deve essere considerato una cosa positiva, anche se consumatori e imprese sono contrari; e
- ha rilevato che il suo gruppo politico voterà contro la proposta e ha aggiunto che molti deputati dei gruppi PPE e S&D sosterranno la mozione presentata dalla deputata Gebhardt tesa a respingere la proposta.

Intervenendo a nome del gruppo politico EFD, William (The Earl of) DARTMOUTH (EFD - UK):

- ha definito la proposta "un'opera minore di flatulenza legislativa dalla quale soltanto gli avvocati trarranno beneficio";
- ha segnalato che mentre la proposta attuale prevede un regime facoltativo, con il passare del tempo tale regime diverrà obbligatorio; e
- ha affermato che la composizione del Parlamento sarà molto diversa a seguito delle prossime elezioni e che la futura legislatura boccherà la proposta.

Il commissario REDING ha ripreso la parola e:

- ha rilevato che, nel Regno Unito, la Federation of Small Businesses e il British Retail Consortium sono fervidi sostenitori della proposta per via dei numerosi problemi che devono affrontare in materia di vendite transfrontaliere;
- ha dichiarato che la legge britannica garantisce ai consumatori il diritto di restituire un prodotto entro trenta giorni dalla consegna. Ai sensi della proposta attuale un consumatore che effettua acquisti transfrontalieri avrà la possibilità, in caso di prodotto o servizio difettoso, di recedere subito dal contratto entro due anni dalla scoperta del difetto. Ciò si tradurrebbe in un aumento, e non in un calo, della protezione dei consumatori; e
- ha dichiarato di essere pronta a limitare il campo di applicazione della proposta ai soli contratti a distanza, qualora il Consiglio e il Parlamento optino per questa scelta durante i negoziati.

Il deputato ZWIEFKA ha ripreso la parola e ha affermato che non vi è contraddizione tra il rafforzamento della posizione delle PMI mediante la formula facoltativa e l'aumento della protezione dei consumatori rispetto al livello attuale in molti Stati membri. Il deputato ha evidenziato segnatamente il diritto di indennizzo previsto in caso di merci o servizi difettosi. L'approccio facoltativo rappresenta un passo in avanti.

Il deputato BERLINGUER ha ripreso la parola e ha affermato che lo strumento facoltativo è la strada giusta da percorrere.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il giorno stesso, il 26 febbraio 2014, il Parlamento:

- ha dapprima votato per respingere l'emendamento 265 teso a respingere la proposta della Commissione (186 voti favorevoli, 395 contrari, 58 astensioni);
- dopodiché ha adottato i 264 emendamenti (emendamenti 1 - 264) presentati dalla commissione giuridica.

Non sono stati adottati altri emendamenti.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota ¹.

¹ Gli emendamenti 43 e 217 non concernono tutte le versioni linguistiche.

Diritto comune europeo della vendita *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita (COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0635),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0329/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato belga, dal Bundestag tedesco, dal Consiglio federale austriaco e dalla Camera dei Lord del Regno Unito, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2012¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0301/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 8

¹ GU C 181 del 21.6.2012, pag. 75.

(8) Per sormontare tali barriere legate al diritto dei contratti, alle parti dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di convenire che i **loro** contratti rispondano a un corpus unico e uniforme di norme di diritto dei contratti che abbiano lo stesso significato e siano interpretate allo stesso modo in tutti gli Stati membri: il diritto comune della vendita. **Il** diritto comune europeo della vendita dovrebbe rappresentare un'opzione in più, che amplia la scelta delle parti ed è percorribile quando entrambe la considerano utile per facilitare gli scambi transfrontalieri e ridurre i costi di transazione e di opportunità, non meno di altri ostacoli che il diritto dei contratti oppone al commercio transfrontaliero. È auspicabile che diventi la base di un rapporto contrattuale solo qualora le parti decidano congiuntamente di applicarlo.

(8) **Le barriere legate al diritto dei contratti impediscono ai consumatori e ai professionisti di sfruttare pienamente il potenziale del mercato interno e sono particolarmente importanti nell'ambito della vendita a distanza che dovrebbe costituire uno dei risultati tangibili del mercato interno. In particolare, la dimensione digitale del mercato interno sta diventando essenziale tanto per i consumatori quanto per i professionisti dato che i consumatori fanno sempre più acquisti su internet e un numero crescente di professionisti effettua vendite online. Dato che i mezzi tecnologici di comunicazione e di informazione sono in costante sviluppo e diventano sempre più accessibili, il potenziale di crescita delle vendite su internet è molto elevato. Di fronte a tale scenario e per sormontare tali barriere legate al diritto dei contratti, alle parti dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di convenire che i contratti **da esse conclusi a distanza e, in particolare, online**, rispondano a un corpus unico e uniforme di norme di diritto dei contratti che abbiano lo stesso significato e siano interpretate allo stesso modo in tutti gli Stati membri: il diritto comune **europeo** della vendita. **Detto** diritto comune europeo della vendita dovrebbe rappresentare un'opzione in più **per le vendite a distanza, e in particolare via internet**, che amplia la scelta delle parti ed è percorribile quando entrambe la considerano utile per facilitare gli scambi transfrontalieri e ridurre i costi di transazione e di opportunità, non meno di altri ostacoli che il diritto dei contratti oppone al commercio transfrontaliero. È auspicabile che diventi la base di un rapporto contrattuale solo qualora le parti decidano congiuntamente di applicarlo.**

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il presente regolamento istituisce un diritto comune europeo della vendita. Esso **armonizza** il diritto dei contratti degli Stati membri, non già imponendo modifiche **ai diritti nazionali in vigore** ma creando **nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro** un secondo regime di diritto dei contratti per i contratti rientranti nel suo campo di applicazione. Tale secondo regime dovrà essere identico in tutta l'Unione e coesistere con le norme vigenti di diritto nazionale dei contratti. Il diritto comune europeo della vendita si applicherà ai contratti transfrontalieri su base volontaria e per accordo espresso delle parti.

Emendamento

(9) Il presente regolamento istituisce un diritto comune europeo della vendita **per i contratti a distanza e in particolare per i contratti online**. Esso **ravvicina** il diritto dei contratti degli Stati membri, non già imponendo modifiche **al primo regime nazionale di diritto dei contratti** ma creando un secondo regime di diritto dei contratti per i contratti rientranti nel suo campo di applicazione. Tale secondo regime **direttamente applicabile dovrebbe costituire parte integrante dell'ordinamento giuridico applicabile sul territorio degli Stati membri. Nella misura in cui il suo ambito lo consenta e le parti concordino validamente di utilizzarlo, il diritto comune europeo della vendita dovrà essere applicato al posto del primo regime nazionale di diritto dei contratti previsto da detto ordinamento giuridico**. Esso dovrà essere identico in tutta l'Unione e coesistere con le norme vigenti di diritto nazionale dei contratti. Il diritto comune europeo della vendita si applicherà ai contratti transfrontalieri su base volontaria e per accordo espresso delle parti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È necessario che l'accordo di usare il diritto comune europeo della vendita sia frutto di una scelta espressa **nell'ambito del proprio diritto nazionale** applicabile in virtù del regolamento (CE) n. 593/2008 o, con riferimento agli obblighi di informativa precontrattuale, in virtù del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (regolamento (CE) n. 864/2007) o di altre norme di conflitto pertinenti. L'accordo di ricorrere al diritto

Emendamento

(10) È necessario che l'accordo di usare il diritto comune europeo della vendita sia frutto di una scelta espressa **nel proprio ordinamento giuridico nazionale determinato come** diritto applicabile in virtù del regolamento (CE) n. 593/2008 o, con riferimento agli obblighi di informativa precontrattuale, in virtù del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (regolamento (CE) n. 864/2007) o di altre norme di conflitto

comune europeo della vendita non **può** pertanto essere **assimilato o confuso con la scelta della legge applicabile** ai sensi delle norme di conflitto, né può pregiudicarne l'applicazione. Il presente regolamento non inciderà pertanto sulle norme di conflitto vigenti.

pertinenti. L'accordo di ricorrere al diritto comune europeo della vendita **deriva da una scelta tra due diversi regimi nell'ambito dello stesso ordinamento giuridico nazionale**. Tale scelta non è pertanto **assimilata né deve essere confusa con una scelta tra due ordinamenti giuridici nazionali** ai sensi delle norme di conflitto, né può pregiudicarne l'applicazione. Il presente regolamento non inciderà pertanto sulle norme di conflitto vigenti **come quelle previste nel regolamento (CE) n. 593/2008**.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) È necessario che il diritto comune europeo della vendita comprenda un corpus **completo** di norme imperative a tutela dei consumatori **completamente armonizzate**. In conformità dell'articolo 114, paragrafo 3, del trattato, dette norme dovranno assicurare un livello di protezione elevato dei consumatori, al fine di rafforzarne la fiducia nel diritto comune europeo della vendita e indurli a concludere contratti transfrontalieri in base ad esso. Dovranno poi mantenere o migliorare il livello di protezione di cui i consumatori beneficiano in virtù del diritto del consumo dell'Unione.

Emendamento

(11) È necessario che il diritto comune europeo della vendita comprenda un corpus **globale** di norme imperative **uniformi** a tutela dei consumatori. In conformità dell'articolo 114, paragrafo 3, del trattato, dette norme dovranno assicurare un livello di protezione elevato dei consumatori, al fine di rafforzarne la fiducia nel diritto comune europeo della vendita e indurli a concludere contratti transfrontalieri in base ad esso. Dovranno poi mantenere o migliorare il livello di protezione di cui i consumatori beneficiano in virtù del diritto del consumo dell'Unione. **Inoltre, l'adozione del presente regolamento non deve precludere la revisione della direttiva sui diritti dei consumatori, al fine di assicurare la piena armonizzazione a un livello elevato della tutela del consumatore negli Stati membri.**

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

11bis La definizione di consumatore dovrebbe includere le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Tuttavia, nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore. Per valutare se la persona fisica agisca in toto o in parte per fini inerenti alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, occorre tener conto del modo in cui essa si pone nei confronti della controparte.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Poiché il diritto comune europeo della vendita contiene un corpus **completo** di norme imperative a tutela dei consumatori **completamente armonizzate**, se le parti scelgono di applicarlo i diritti degli Stati membri non presenteranno divergenze al riguardo. Di conseguenza, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 593/2008, che si fonda sull'esistenza di livelli divergenti di protezione del consumatore negli Stati membri, non ha rilevanza pratica per gli aspetti disciplinati dal diritto comune europeo della vendita.

Emendamento

(12) ***È opportuno che, sussistendo un accordo valido sull'uso del diritto comune europeo della vendita, soltanto tale diritto possa disciplinare le materie rientranti nel suo campo di applicazione.*** Poiché il diritto comune europeo della vendita contiene un corpus **globale** di norme imperative **armonizzate uniformi** a tutela dei consumatori, se le parti scelgono di applicarlo i diritti degli Stati membri non presenteranno divergenze al riguardo. Di conseguenza, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 593/2008, che si fonda sull'esistenza di livelli divergenti di protezione del consumatore negli Stati membri, non ha rilevanza pratica per gli

aspetti disciplinati dal diritto comune europeo della vendita, ***dato che ciò equivarrebbe a un raffronto tra le disposizioni obbligatorie di due secondi regimi identici di diritto dei contratti.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) È opportuno che il diritto comune europeo della vendita si applichi ai contratti transfrontalieri, poiché è in quel contesto che le divergenze fra diritti nazionali portano a complessità e costi aggiuntivi e dissuadono le parti dallo stabilire rapporti contrattuali. Nei contratti fra imprese, la natura transfrontaliera del contratto dovrebbe essere stabilita sulla base della residenza abituale delle parti. Nei contratti tra imprese e consumatori, è auspicabile che il requisito della natura transfrontaliera ricorra quando l'indirizzo generale indicato dal consumatore o l'indirizzo di consegna dei beni oppure l'indirizzo di fatturazione indicato dal consumatore sia situato in uno Stato membro ma fuori dello Stato in cui il professionista ha la residenza abituale.

Emendamento

(13) È opportuno che il diritto comune europeo della vendita si applichi ai contratti transfrontalieri, poiché è in quel contesto che le divergenze fra diritti nazionali portano a complessità e costi aggiuntivi e dissuadono le parti dallo stabilire rapporti contrattuali ***e che il commercio a distanza, in particolare il commercio online, ha un elevato potenziale.*** Nei contratti fra imprese, la natura transfrontaliera del contratto dovrebbe essere stabilita sulla base della residenza abituale delle parti. Nei contratti tra imprese e consumatori, è auspicabile che il requisito della natura transfrontaliera ricorra quando l'indirizzo generale indicato dal consumatore o l'indirizzo di consegna dei beni oppure l'indirizzo di fatturazione indicato dal consumatore sia situato in uno Stato membro ma fuori dello Stato in cui il professionista ha la residenza abituale.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Il cloud computing si sta sviluppando rapidamente e ha un grande potenziale di crescita. Il diritto comune europeo della vendita prevede un corpus coerente di norme adattate all'offerta a distanza e, in particolare, all'offerta online di contenuti digitali e servizi afferenti. E' opportuno che tali norme

siano applicabili anche quando il contenuto digitale o i servizi afferenti siano forniti utilizzando una nuvola informatica, segnatamente quando il contenuto digitale possa essere scaricato dalla nuvola informatica del venditore o memorizzato temporaneamente nella nuvola del prestatore.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) I contenuti digitali sono spesso forniti non in cambio di un corrispettivo in denaro ma associati a beni o servizi a pagamento separati, comprendenti un corrispettivo non pecuniario come può essere l'accesso ai propri dati personali, o addirittura a titolo gratuito nel contesto di una strategia di mercato fondata sulla prospettiva che il consumatore acquisti in un secondo tempo altri o più sofisticati prodotti a contenuto digitale. Alla luce di questa specifica struttura di mercato e del fatto che eventuali difetti del contenuto digitale fornito possono nuocere agli interessi economici dei consumatori indipendentemente dalle condizioni in cui è stato fornito, non bisogna che l'applicabilità del diritto comune europeo della vendita sia subordinata al pagamento di un corrispettivo in denaro per quel dato contenuto digitale.

Emendamento

(18) I contenuti digitali sono spesso forniti non in cambio di un corrispettivo in denaro ma associati a beni o servizi a pagamento separati, comprendenti un corrispettivo non pecuniario come può essere l'accesso ai propri dati personali, o addirittura a titolo gratuito nel contesto di una strategia di mercato fondata sulla prospettiva che il consumatore acquisti in un secondo tempo altri o più sofisticati prodotti a contenuto digitale. Alla luce di questa specifica struttura di mercato e del fatto che eventuali difetti del contenuto digitale fornito possono nuocere agli interessi economici dei consumatori indipendentemente dalle condizioni in cui è stato fornito, non bisogna che l'applicabilità del diritto comune europeo della vendita sia subordinata al pagamento di un corrispettivo in denaro per quel dato contenuto digitale. ***Tuttavia, in tali casi, i rimedi giuridici di cui dispone il compratore devono essere limitati ai danni. D'altro canto, il compratore deve poter accedere a tutti i tipi di rimedi, eccetto la riduzione del prezzo, anche se non è obbligato a pagare un prezzo per la fornitura di contenuto digitale, purché la controprestazione, come ad esempio la fornitura di dati personali o di un altro servizio che abbia un valore commerciale per il fornitore, sia equivalente al pagamento del prezzo, tenendo conto che, in questo caso, il contenuto digitale non è***

in realtà fornito gratuitamente.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Al fine di massimizzare il valore aggiunto del diritto comune europeo della vendita, il suo campo d'applicazione materiale dovrà includere anche certi servizi prestati dal venditore che sono direttamente e strettamente connessi allo specifico bene o al contenuto digitale fornito sulla base del diritto comune europeo della vendita, e che spesso nella pratica sono riuniti nello stesso contratto o inclusi in un contratto collegato, in particolare la riparazione, la manutenzione e l'installazione dei beni o contenuti digitali.

Emendamento

(19) Al fine di massimizzare il valore aggiunto del diritto comune europeo della vendita, il suo campo d'applicazione materiale dovrà includere anche certi servizi prestati dal venditore che sono direttamente e strettamente connessi allo specifico bene o al contenuto digitale fornito sulla base del diritto comune europeo della vendita, e che spesso nella pratica sono riuniti nello stesso contratto o inclusi in un contratto collegato, in particolare la riparazione, la manutenzione e l'installazione dei beni o contenuti digitali ***o la memorizzazione temporanea di contenuti digitali nella nuvola del prestatore di servizi.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi anche a un contratto collegato a un altro contratto fra le parti contraenti diverso da un contratto di vendita, da un contratto per la fornitura di contenuti digitali o da un contratto di servizi connessi. Il contratto collegato è regolato dalla legge nazionale rispettivamente applicabile in virtù delle pertinenti norme di conflitto. Il diritto comune europeo della vendita può anche applicarsi ai contratti contenenti elementi diversi dalla vendita di beni, dalla fornitura di contenuti digitali e dalle prestazioni di contratti collegati purché tali elementi siano divisibili e il loro

prezzo possa essere ripartito.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) L'accordo delle parti di un contratto è indispensabile per l'applicazione del diritto comune europeo della vendita. È necessario che tale accordo sia sottoposto a stretti requisiti nelle transazioni fra imprese e consumatori e che, poiché nella pratica sarà soprattutto il professionista a proporre l'uso del diritto comune europeo della vendita, i consumatori siano pienamente consapevoli di acconsentire a usare norme che differiscono da quelle del loro diritto nazionale in vigore. Pertanto, il consenso del consumatore non potrà essere ammesso altro che sotto forma di dichiarazione esplicita distinta dalla dichiarazione che indica la volontà di concludere il contratto. Non sarà quindi possibile proporre l'uso del diritto comune europeo della vendita come clausola contrattuale, men che meno come clausola tipo del professionista. Il professionista dovrà dare al consumatore conferma dell'accordo di applicare il diritto comune europeo della vendita su un supporto durevole.

Emendamento

(22) L'accordo delle parti di un contratto ***riguardo all'utilizzazione del diritto comune europeo della vendita*** è indispensabile per l'applicazione del diritto comune europeo della vendita. È necessario che tale accordo sia sottoposto a stretti requisiti nelle transazioni fra imprese e consumatori e che, poiché nella pratica sarà soprattutto il professionista a proporre l'uso del diritto comune europeo della vendita, i consumatori siano pienamente consapevoli di acconsentire a usare norme che differiscono da quelle del loro diritto nazionale in vigore. Pertanto, il consenso del consumatore non potrà essere ammesso altro che sotto forma di dichiarazione esplicita distinta dalla dichiarazione che indica la volontà di concludere il contratto. Non sarà quindi possibile proporre l'uso del diritto comune europeo della vendita come clausola contrattuale, men che meno come clausola tipo del professionista. Il professionista dovrà dare al consumatore conferma dell'accordo di applicare il diritto comune europeo della vendita su un supporto durevole.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Quando l'accordo delle parti riguardante l'utilizzazione del diritto comune europeo della vendita non è valido o quando non siano rispettati i requisiti che prevedono di fornire la nota informativa standard, la questione se un contratto sia concluso e a quali condizioni

deve essere determinata dal rispettivo diritto nazionale applicabile conformemente alle pertinenti norme in materia di conflitto di leggi.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Qualsiasi materia di natura contrattuale o extracontrattuale non rientrante nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita è regolata dalle norme preesistenti, estranee al diritto comune europeo, della legge nazionale applicabile in virtù del regolamento (CE) n. 593/2008, del regolamento (CE) n. 864/2007 o di altre norme di conflitto pertinenti. Tali materie includono la personalità giuridica, l'invalidità del contratto derivante da incapacità giuridica, illegalità o immoralità, la determinazione della lingua del contratto, la non discriminazione, la rappresentanza, la pluralità di debitori e creditori, la modifica delle parti compresa la cessione, la compensazione e la confusione, il diritto di proprietà compreso il trasferimento del titolo, la proprietà intellettuale e la responsabilità extracontrattuale. La questione se domande concorrenti attinenti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale possano essere fatte valere assieme *è anch'essa esclusa dal campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita.*

Emendamento

(27) Qualsiasi materia di natura contrattuale o extracontrattuale non rientrante nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita è regolata dalle norme preesistenti, estranee al diritto comune europeo, della legge nazionale applicabile in virtù del regolamento (CE) n. 593/2008, del regolamento (CE) n. 864/2007 o di altre norme di conflitto pertinenti. Tali materie includono la personalità giuridica, l'invalidità del contratto derivante da incapacità giuridica, illegalità o immoralità, *a meno che le ragioni di tale illegalità o immoralità siano trattate nel diritto comune europeo della vendita*, la determinazione della lingua del contratto, la non discriminazione, la rappresentanza, la pluralità di debitori e creditori, la modifica delle parti compresa la cessione, la compensazione e la confusione, il diritto di proprietà compreso il trasferimento del titolo, la proprietà intellettuale, la responsabilità extracontrattuale e la questione se domande concorrenti attinenti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale possano essere fatte valere assieme. *Aifini di chiarezza e certezza giuridica, il diritto comune europeo della vendita deve fare un riferimento chiaro sia alle questioni in esso trattate che a quelle che non lo sono.*

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

(27 bis) Le pratiche commerciali sleali di cui alla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori del mercato interno ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") sarebbero coperte dal diritto comune europeo della vendita nella misura in cui coincidano con le disposizioni del diritto dei contratti, comprese in particolare quelle relative alle pratiche commerciali sleali che possono condurre all'annullamento di un contratto a causa di errore, dolo, minaccia o iniquo sfruttamento o a riparazioni per inosservanza degli obblighi di informazione. Le pratiche commerciali sleali che non coincidano con le disposizioni sul diritto dei contratti non devono rientrare nell'ambito del diritto europeo comune della vendita.

¹ *GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22.*

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 29

(29) È opportuno che, sussistendo un accordo valido sull'uso del diritto comune europeo della vendita, soltanto tale diritto possa disciplinare le materie rientranti nel suo campo di applicazione. Le norme del diritto comune europeo della vendita devono essere interpretate in modo autonomo e conformemente ai principi consolidati sull'interpretazione della legislazione dell'Unione. Le questioni concernenti materie rientranti nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita che non sono da questo espressamente disciplinate sono risolte

(29) Le norme del diritto comune europeo della vendita devono essere interpretate in modo autonomo e conformemente ai principi consolidati sull'interpretazione della legislazione dell'Unione. Le questioni concernenti materie rientranti nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita che non sono da questo espressamente disciplinate sono risolte unicamente interpretando le sue norme, senza ricorrere ad altre leggi. Il diritto comune europeo della vendita andrà interpretato in base ai principi su cui si fonda, ai suoi obiettivi e a tutte le sue

unicamente interpretando le sue norme, senza ricorrere ad altre leggi. Il diritto comune europeo della vendita andrà interpretato in base ai principi su cui si fonda, ai suoi obiettivi e a tutte le sue disposizioni.

disposizioni.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) È auspicabile che la collaborazione fra le parti sia improntata al principio della buona fede e della correttezza. Alcune disposizioni costituiscono manifestazioni specifiche del principio generale della buona fede e della correttezza e dovrebbero pertanto prevalere sul principio generale, che quindi non deve servire per modificare gli specifici diritti e obblighi delle parti definiti nelle norme. Gli obblighi concreti che discendono dal principio della buona fede e della correttezza dovrebbero dipendere anche dal livello relativo di perizia delle parti e non essere quindi gli stessi nelle transazioni tra imprese e consumatori e nelle transazioni fra imprese. Nei rapporti tra imprese, è opportuno che le buone pratiche commerciali della specifica situazione interessata costituiscano un fattore rilevante a questi fini.

Emendamento

(31) È auspicabile che la collaborazione fra le parti sia improntata al principio **generale** della buona fede e della correttezza. Alcune disposizioni costituiscono manifestazioni specifiche del principio generale della buona fede e della correttezza e dovrebbero pertanto prevalere sul principio generale, che quindi non deve servire per modificare gli specifici diritti e obblighi delle parti definiti nelle norme. Gli obblighi concreti che discendono dal principio generale della buona fede e della correttezza dovrebbero dipendere anche dal livello relativo di perizia delle parti e non essere quindi gli stessi nelle transazioni tra imprese e consumatori e nelle transazioni fra imprese. Nei rapporti tra imprese, è opportuno che le buone pratiche commerciali della specifica situazione interessata costituiscano un fattore rilevante a questi fini. ***Il principio generale della buona fede e della correttezza deve costituire una norma di condotta che garantisca una relazione onesta, trasparente ed equa. Pur impedendo ad una parte di esercitare o di basarsi su un diritto, riparazione o difesa che, in altro modo, questa parte avrebbe, il principio in quanto tale non deve dar luogo ad un diritto generale all'indennizzo per danni. Le disposizioni del diritto europeo comune della endita che costituiscono manifestazioni specifiche del principio generale di buona fede e di correttezza, come l'annullamento per frode o la mancata esecuzione di un obbligo creato***

da una clausola implicita possono dar luogo a un diritto all'indennizzo per danni, ma soltanto in casi molto specifici.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Al fine di rafforzare la certezza giuridica dando pubblico accesso alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle autorità giudiziarie nazionali sull'interpretazione del diritto comune europeo della vendita o di altre disposizioni del presente regolamento, è opportuno che la Commissione crei una banca dati contenente le decisioni definitive pertinenti. Perché la cosa sia fattibile, gli Stati membri dovranno fare in modo che le decisioni nazionali siano trasmesse rapidamente alla Commissione.

Emendamento

(34) Al fine di rafforzare la certezza giuridica dando pubblico accesso alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle autorità giudiziarie nazionali sull'interpretazione del diritto comune europeo della vendita o di altre disposizioni del presente regolamento, è opportuno che la Commissione crei una banca dati contenente le decisioni definitive pertinenti. Perché la cosa sia fattibile, gli Stati membri dovranno fare in modo che le decisioni nazionali siano trasmesse rapidamente alla Commissione. ***Occorre creare una banca dati accessibile, totalmente sistematizzata e di facile consultazione. Per risolvere i problemi relativi ai diversi approcci alle sentenze in seno all'Unione e permettere che la banca dati funzioni con efficienza e in modo economico, le sentenze devono essere comunicate in base ad un riassunto standard delle sentenze che deve accompagnare la sentenza. Detto riassunto deve essere succinto, e pertanto di facile accesso. Esso deve essere suddiviso in cinque sezioni in cui siano stabiliti i principali elementi della sentenza comunicata, vale a dire: il tema e l'articolo pertinente del diritto comune europeo della vendita; un breve riassunto dei fatti; una sintesi degli argomenti principali; la decisione; i motivi della decisione, indicando chiaramente il principio applicato.***

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 bis) Un commentario sul diritto comune europeo della vendita può costituire uno strumento utile in quanto fornisce chiarezza e orientamento su detto diritto. Tale commentario dovrebbe fornire un'esegesi chiara e globale degli articoli del diritto comune europeo della vendita unitamente, se del caso, ad una spiegazione delle scelte politiche alla base di articoli specifici. Una spiegazione chiara di tali scelte consentirebbe ai tribunali degli Stati membri di interpretare e applicare adeguatamente il diritto comune europeo della vendita e di colmare qualsiasi lacuna. In tal modo, si faciliterebbe lo sviluppo di un'applicazione coerente ed uniforme del diritto comune europeo della vendita. La Commissione dovrebbe esaminare le possibilità di fornire questo tipo di commentario.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 ter) Un ulteriore ostacolo al commercio transfrontaliero è la mancanza di accesso a meccanismi di ricorso efficaci ed economici. Pertanto, un consumatore e un professionista che concludano un contratto in base al diritto comune europeo della vendita devono considerare la possibilità di sottoporre le controversie risultanti da tale contratto a un organismo alternativo esistente incaricato della risoluzione delle controversie ai sensi all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Ciò lascia assolutamente impregiudicate la possibilità delle parti di avviare azioni dinanzi ai tribunali

competenti senza prima aver ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie.

¹ *Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).*

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 34 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 quater) Onde contribuire a facilitare il ricorso al diritto comune europeo della vendita, la Commissione deve favorire lo sviluppo di un modello europeo di clausole contrattuali con l'assistenza di un gruppo di lavoro, composto principalmente da associazioni che rappresentano i consumatori e le imprese e sostenuto da ricercatori e professionisti. Tale modello di clausole contrattuali può costituire un complemento utile al diritto comune europeo della vendita quando si tratti di descrivere le caratteristiche specifiche di un determinato contratto e deve tener conto delle specificità dei settori commerciali pertinenti. Esso deve rispondere alle necessità delle parti interessate e trarre insegnamento dall'esperienza pratica iniziale ottenuta dall'utilizzazione del diritto comune europeo della vendita. Il modello di clausole contrattuali deve essere messo a disposizione del pubblico dato che può fornire un valore aggiunto ai professionisti che scelgono di concludere contratti transfrontalieri utilizzando il diritto comune europeo della vendita. Affinché il modello di clausole contrattuali accompagni effettivamente il diritto comune europeo della vendita, la

Commissione deve iniziare i suoi lavori al più presto possibile.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) È inoltre opportuno riesaminare il funzionamento del diritto comune europeo della vendita o di altre disposizioni del presente regolamento dopo cinque anni di operatività. Tale riesame dovrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, la necessità di ***estendere il campo di applicazione ai contratti tra imprese***, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione.

Emendamento

(35) È inoltre opportuno riesaminare il funzionamento del diritto comune europeo della vendita o di altre disposizioni del presente regolamento dopo cinque anni di operatività. Tale riesame dovrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, la necessità di ***includere ulteriori norme relative alle clausole di riserva della proprietà***, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione. ***Occorre inoltre prestare particolare attenzione a constatare se la limitazione ai contratti a distanza e, in particolare, ai contratti online, continui ad essere adeguata o se possa essere maggiormente realizzabile un ambito più ampio, compresi i contratti conclusi nei locali commerciali.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento Indice (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Indice

(Cfr. emendamento che sopprime l'indice all'inizio dell'allegato)

Emendamento 24

Proposta di regolamento Titolo I (nuovo) – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Titolo I

Emendamento 25

**Proposta di regolamento
Parte I (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

Parte -1: Applicazione dello strumento

Emendamento 26

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento intende migliorare le condizioni per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, predisponendo un corpus uniforme di norme di diritto dei contratti di cui all'allegato I ("diritto comune europeo della vendita"). Dette norme possono essere utilizzate nelle transazioni transfrontaliere per la vendita di beni, la fornitura di contenuto digitale e la prestazione di servizi connessi, qualora le parti del contratto lo convengano.

1. Il presente regolamento intende migliorare le condizioni per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, predisponendo ***nell'ordinamento giuridico di ogni Stato membro*** un corpus uniforme di norme di diritto dei contratti di cui all'allegato I ("diritto comune europeo della vendita"). Dette norme possono essere utilizzate nelle transazioni transfrontaliere per la vendita di beni, la fornitura di contenuto digitale e la prestazione di servizi connessi, ***condotte a distanza, in particolare via internet***, qualora le parti del contratto lo convengano.

Emendamento 27

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il presente regolamento consente ai professionisti di avvalersi di un corpus comune di norme e applicare le stesse clausole contrattuali a tutte le loro transazioni transfrontaliere, riducendo così i costi superflui e garantendo nel contempo un livello elevato di certezza giuridica.

2. Il presente regolamento consente ai professionisti, ***in particolare le piccole e medie imprese (PMI)***, di avvalersi di un corpus comune di norme e applicare le stesse clausole contrattuali a tutte le loro transazioni transfrontaliere, riducendo così i costi superflui e garantendo nel contempo un livello elevato di certezza giuridica.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) "buona fede e correttezza": uno standard di condotta caratterizzato da onestà, lealtà e considerazione degli interessi dell'altra parte della transazione o del rapporto in questione;

soppresso

(Si veda l'emendamento relativo alla nuova lettera f septies); il testo è stato modificato)

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) "danno": la perdita patrimoniale e non patrimoniale riferibile in quest'ultimo caso solo ed esclusivamente al dolore e alla sofferenza, escludendo così altre forme quali il deterioramento della qualità della vita e il suo mancato godimento;

soppresso

(Si veda l'emendamento relativo alla nuova lettera f octies))

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) "clausole contrattuali standard": le clausole contrattuali redatte preventivamente per differenti transazioni che coinvolgono più parti e che non sono state oggetto di negoziazioni individuali delle parti stesse, ai sensi dell'articolo 7 del diritto comune europeo della vendita;

soppresso

(Si veda l'emendamento relativo alla nuova lettera f nonies))

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) "professionista": la persona fisica o la persona giuridica che agisce **nel quadro della** sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

Emendamento

e) "professionista": la persona fisica o la persona giuridica che **nei contratti, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisce per fini che possono essere attribuiti alla** sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) "consumatore": la persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

Emendamento

f) "consumatore": la persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; **qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore;**

(Si veda la formulazione del considerando 17 della direttiva 2011/83/UE)

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) "prestatore di servizi": il venditore di beni o il fornitore di contenuto digitale che si impegna a fornire al cliente un

servizio connesso ai beni venduti o al contenuto digitale fornito;

(Si veda l'emendamento alla lettera n))

Emendamento 34

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) "cliente": chiunque acquisti un servizio connesso;

(Cfr. emendamento alla lettera o))

Emendamento 35

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f quater (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

f quater) "creditore": la persona che ha il diritto all'adempimento di un'obbligazione, pecuniaria o non pecuniaria, da parte di un'altra persona, il debitore;

(Cfr. emendamento alla lettera w))

Emendamento 36

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

f quinquies) "debitore": il soggetto che ha assunto un'obbligazione, pecuniaria o non pecuniaria, nei confronti di un altro soggetto, il creditore;

(Cfr. emendamento alla lettera x))

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera f sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f sexies) "buona fede e correttezza": uno standard di condotta caratterizzato da onestà, lealtà e, ove pertinente, opportuna considerazione degli interessi dell'altra parte della transazione o del rapporto in questione;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera f septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f septies) "clausole contrattuali standard": le clausole contrattuali redatte preventivamente per differenti transazioni che coinvolgono più parti e che non sono state oggetto di negoziazioni individuali delle parti stesse, ai sensi dell'articolo 7 del diritto comune europeo della vendita;

(Cfr. emendamento alla lettera d))

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera f octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f octies) "danno": la perdita patrimoniale e non patrimoniale riferibile al dolore e alla sofferenza, escludendo così altre forme quali il deterioramento della qualità della vita e il suo mancato godimento;

(Cfr. emendamento alla lettera c))

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) "norma imperativa": la disposizione che le parti non possono escludere di applicare, cui non possono derogare e di cui non possono modificare gli effetti;

(Cfr. emendamento alla lettera v))

Emendamento 41

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

g ter) "obbligazione": il dovere di adempiere dovuto da una parte nei confronti di un'altra all'interno di un rapporto giuridico e che l'altra parte ha il diritto di far osservare in quanto tale;

(Cfr. emendamento alla lettera y)

Emendamento 42

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g quater (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

g quater) "espresso" in relazione a una dichiarazione o a un accordo, concluso indipendentemente da altre dichiarazioni o accordi e con un comportamento attivo e inequivoco, in particolare spuntando una casella o attivando un pulsante o una funzione analoga;

Emendamento 44

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera m – parte introduttiva**

Testo della Commissione

Emendamento

m) "servizi connessi": i servizi connessi

m) "servizi connessi": i servizi connessi

che abbiano ad oggetto i beni o il contenuto digitale, come l'installazione, la manutenzione, la riparazione *o altra trasformazione*, prestati dal venditore di beni o dal fornitore di contenuto digitale ai sensi del contratto di vendita, del contratto di fornitura di contenuto digitale o di diverso contratto di servizi connessi concluso contestualmente al contratto di vendita o al contratto di fornitura di contenuto digitale, esclusi:

che abbiano ad oggetto i beni o il contenuto digitale, come *la memorizzazione o altra trasformazione, fra cui* l'installazione, la manutenzione *o* la riparazione, prestati dal venditore di beni o dal fornitore di contenuto digitale ai sensi del contratto di vendita, del contratto di fornitura di contenuto digitale o di diverso contratto di servizi connessi concluso contestualmente al contratto di vendita o al contratto di fornitura di contenuto digitale *o previsto, anche se unicamente come opzione, nel contratto di vendita e nel contratto di fornitura di contenuto digitale*, esclusi:

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera m – punto ii

Testo della Commissione

ii) i servizi di formazione,

Emendamento

soppresso

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera m – punto iv

Testo della Commissione

iv) i servizi finanziari;

Emendamento

*iv) i servizi finanziari, **inclusi i servizi di pagamento e l'emissione di moneta elettronica, e qualsiasi tipo di assicurazione, sia essa sui beni che sul contenuto digitale, o di altra natura;***

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera n

Testo della Commissione

n) "prestatore di servizi": il venditore di beni o il fornitore di contenuto digitale che si obbliga a fornire al cliente un servizio connesso ai beni venduti o al

Emendamento

soppresso

contenuto digitale fornito;

(Cfr. emendamento alla lettera f bis))

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

o) "cliente": chiunque acquista un servizio connesso;

soppresso

(Cfr. emendamento alla lettera f ter))

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

p) "contratto a distanza": il contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista o, se il professionista è una persona giuridica, della persona fisica che lo rappresenta e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza, fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

p) "contratto a distanza": il contratto concluso tra il professionista e il consumatore **o un altro professionista** nel quadro di un regime organizzato di vendita a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista o, se il professionista è una persona giuridica, della persona fisica che lo rappresenta e del consumatore **o di un altro professionista**, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza, fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera q

Testo della Commissione

Emendamento

q) "contratto negoziato fuori dei locali commerciali": il contratto tra il professionista e il consumatore:

soppresso

i) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista o, se il

professionista è una persona giuridica, della persona fisica che lo rappresenta e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista, oppure concluso sulla base di un'offerta fatta dal consumatore nelle stesse circostanze, c.
Inserire:

ii) concluso nei locali del professionista o con qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista o, se il professionista è una persona giuridica, della persona fisica che lo rappresenta e del consumatore, c.
Inserire:

iii) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista o, se il professionista è una persona giuridica, dalla persona fisica che lo rappresenta e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o fornire contenuto digitale o servizi connessi al consumatore;

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera r

Testo della Commissione

Emendamento

r) "locali commerciali":

soppresso

i) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente, oppure

ii) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale;

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera s

Testo della Commissione

s) "garanzia": *l'impegno del* professionista o *del* produttore, assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi **giuridici ai sensi dell'articolo 106 per difetto** di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare o intervenire altrimenti sul bene o sul contenuto digitale qualora esso non corrisponda alle caratteristiche o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;

Emendamento

s) "garanzia": **qualsiasi** impegno **di un** professionista o **di un** produttore (**il "garante"**), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di **legge in merito alla garanzia di** conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare o intervenire altrimenti sul bene o sul contenuto digitale qualora esso non corrisponda alle caratteristiche o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;

Emendamento 53

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera s bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

s bis) "riparazione": in caso di difetto di conformità, l'intervento atto a riportare i beni e i contenuti digitali in conformità con il contratto;

Emendamento 54

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera v**

Testo della Commissione

Emendamento

v) "norma imperativa": la disposizione che le parti non possono escludere di applicare, cui non possono derogare e di cui non possono modificare gli effetti;

soppresso

(Cfr. emendamento alla lettera g bis))

Emendamento 55

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w**

Testo della Commissione

Emendamento

w) "creditore": la persona che ha il diritto all'adempimento di una prestazione, pecuniaria o non pecuniaria, da parte di un'altra persona, il debitore; **soppresso**

(Cfr. emendamento alla lettera f quater))

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera x

Testo della Commissione

Emendamento

x) "debitore": il soggetto che ha assunto un'obbligazione, pecuniaria o non pecuniaria, nei confronti di un altro soggetto, il creditore; **soppresso**

(Cfr. emendamento alla lettera f quinquies)

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera y

Testo della Commissione

Emendamento

y) "obbligazione": il dovere di adempiere dovuto da una parte nei confronti di un'altra all'interno di un rapporto giuridico. **soppresso**

(Cfr. emendamento alla lettera g ter))

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera y bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

y bis) "a titolo gratuito": senza i costi necessariamente sostenuti in relazione al ripristino della conformità dei beni, in particolare i costi di spedizione, di

manodopera e di materiale.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 3

Testo della Commissione

Le parti possono convenire che il diritto comune europeo della vendita disciplina i loro contratti transfrontalieri di vendita di beni, di fornitura di contenuto digitale e di prestazione di servizi connessi rientranti nel campo di applicazione territoriale, materiale e personale definito agli articoli da 4 a 7.

Emendamento

Le parti possono convenire che, **fatti salvi i requisiti di cui agli articoli 8 e 9**, il diritto comune europeo della vendita disciplina i loro contratti transfrontalieri di vendita di beni, di fornitura di contenuto digitale e di prestazione di servizi connessi rientranti nel campo di applicazione territoriale, materiale e personale definito agli articoli da 4 a 7.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi ai contratti transfrontalieri.

Emendamento

1. Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi ai **contratti a distanza che siano** contratti transfrontalieri.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il diritto comune europeo o della vendita può disciplinare:

Emendamento

Il diritto comune europeo della vendita può disciplinare **i contratti a distanza, compresi i contratti online, che sono:**

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) i contratti di fornitura di contenuto

Emendamento

b) i contratti di fornitura di contenuto

digitale, su supporto materiale o *meno*, che l'utente possa memorizzare, trasformare o cui possa accedere e che possa riutilizzare, a prescindere che il contenuto digitale sia fornito contro il pagamento di un prezzo;

digitale, su supporto materiale o *su qualsiasi altro supporto*, che l'utente possa memorizzare, trasformare o cui possa accedere e che possa riutilizzare, a prescindere che il contenuto digitale sia fornito contro il pagamento di un prezzo *o in cambio di una controprestazione diversa dal pagamento di un prezzo o non sia fornito in cambio di una controprestazione*;

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Esclusione dei contratti misti e dei contratti collegati al credito al consumo

Emendamento

Contratti *collegati e contratti* misti

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il diritto comune europeo della vendita *non può applicarsi ai contratti misti che contengono* elementi diversi dalla vendita di beni, dalla fornitura di contenuto digitale *e* dalla prestazione di servizi connessi ai sensi dell'articolo 5.

Emendamento

1. Il diritto comune europeo della vendita può *inoltre essere applicato*:

a) ai casi in cui un contratto disciplinato dal diritto comune europeo della vendita è collegato ad un contratto diverso da un contratto di vendita, un contratto per la fornitura di contenuto digitale o un contratto di servizi connessi, o

b) ai casi in cui un contratto include elementi diversi dalla vendita di beni, dalla fornitura di contenuto digitale o dalla prestazione di servizi connessi ai sensi dell'articolo 5, purché tali elementi siano divisibili e il loro prezzo possa essere ripartito.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), il contratto collegato è disciplinato dalla legge altrimenti applicabile.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 ter – parte introduttiva e lettera a (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a) e

a) qualora, nel contesto del contratto disciplinato dal diritto comune europeo della vendita, una delle parti eserciti un diritto, un rimedio o un'eccezione, o tale contratto non sia valido o non vincolante, la legge nazionale applicabile al contratto collegato determina gli effetti sul contratto collegato;

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 ter – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b) qualora, nel contesto di un contratto collegato, una delle parti eserciti un diritto, un rimedio o un'eccezione, o tale contratto non sia valido o non vincolante ai sensi della legge nazionale applicabile a tale contratto, gli obblighi delle parti ai sensi del contratto disciplinato dal diritto comune europeo della vendita restano impregiudicati, salvo nei casi in cui una parte non avrebbe concluso il contratto disciplinato dal diritto comune europeo della vendita se non fosse per il contratto

collegato, o lo avrebbe fatto solo in condizioni contrattuali sostanzialmente diverse, nel qual caso tale parte ha il diritto di risolvere il contratto disciplinato dal diritto comune europeo della vendita.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), gli altri elementi inclusi nel contratto sono considerati decisi nell'ambito di un contratto collegato.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il diritto comune europeo della vendita non può applicarsi ai contratti tra un professionista e un consumatore in cui il professionista concede o s'impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, prestito o altra agevolazione finanziaria analoga. Il diritto comune europeo della vendita può invece applicarsi ai contratti tra un professionista e un consumatore in cui sono forniti in modo continuato beni, contenuto digitale o servizi connessi dello stesso tipo e il consumatore versa il corrispettivo per tali beni, contenuto digitale o servizi connessi con pagamenti rateali per la durata della fornitura.

soppresso

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione

Articolo 7

Parti del contratto

1. Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi ai soli contratti in cui il venditore di beni o il fornitore di contenuto digitale sia un professionista. ***Nei contratti in cui tutte le parti sono professionisti, il diritto comune europeo della vendita può applicarsi quando almeno una parte sia una piccola o media impresa (PMI).***

2. ***Ai fini del presente regolamento, è una PMI il professionista che:***

- a) occupa meno di 250 persone, e***
- b) ha un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro o, per una PMI che ha la residenza abituale in uno Stato membro la cui valuta non è l'euro o in un paese terzo, a un importo equivalente nella valuta di quello Stato membro o quel paese terzo.***

Emendamento

Articolo 7

Parti del contratto

Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi ai soli contratti in cui il venditore di beni o il fornitore di contenuto digitale sia un professionista.

Emendamento 71

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Nei rapporti tra professionista e consumatore l'accordo di applicare il diritto comune europeo della vendita è valido solo se il consenso del consumatore è prestato con una dichiarazione esplicita distinta dalla dichiarazione che esprime l'accordo a concludere il contratto. Il professionista dà conferma dell'accordo al consumatore su un mezzo durevole.

Emendamento

2. Nei rapporti tra professionista e consumatore l'accordo di applicare il diritto comune europeo della vendita è valido solo se il consenso del consumatore è prestato con una dichiarazione esplicita distinta dalla dichiarazione che esprime l'accordo a concludere il contratto ***e purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 9.*** Il professionista dà conferma dell'accordo al consumatore su un mezzo durevole.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nei rapporti tra professionista e consumatore il diritto comune europeo della vendita non può essere scelto in parte, ma solo nella sua integralità.

Emendamento

3. Nei rapporti tra professionista e consumatore il diritto comune europeo della vendita non può essere scelto in parte, ma solo nella sua integralità. ***Nei rapporti tra professionisti, il diritto comune europeo della vendita può essere scelto in parte, purché non vi si vieti l'esclusione delle relative disposizioni.***

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Ove le parti abbiano validamente convenuto di applicare al contratto il diritto comune europeo della vendita, questo e solo questo ne disciplina le materie rientranti nel proprio campo di applicazione. ***Purché il contratto sia effettivamente concluso, il diritto comune europeo della vendita disciplina anche l'osservanza degli obblighi di informativa precontrattuale e i rimedi per la loro inosservanza.***

Emendamento

1. Ove le parti abbiano validamente convenuto di applicare al contratto il diritto comune europeo della vendita, questo e solo questo ne disciplina le materie rientranti nel proprio campo di applicazione anziché il regime contrattuale che, in mancanza di tale accordo, disciplinerebbe il contratto nell'ambito dell'ordinamento giuridico determinato come legge applicabile.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Se le parti avviano negoziati o adottano altrimenti misure preparatorie per la conclusione di un contratto con riferimento al diritto comune europeo della vendita, il diritto comune europeo della vendita disciplina anche l'osservanza degli obblighi di informativa precontrattuale e i rimedi per la loro inosservanza nonché altre materie rilevanti prima della conclusione di un

contratto.

L'applicazione del diritto comune europeo della vendita di cui al primo comma non pregiudica la legge applicabile ai sensi delle rispettive norme sui conflitti di leggi, ove il professionista abbia anche fatto riferimento ad altri regimi giuridici.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo) – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 bis

Materie disciplinate dal diritto comune europeo della vendita

1. Le norme del diritto comune europeo della vendita contemplano le seguenti materie:

- a) gli obblighi informativi precontrattuali;*
- b) la conclusione del contratto, inclusi i requisiti di forma;*
- c) il diritto di recesso e i suoi effetti;*
- d) l'annullamento del contratto stipulato a seguito di errore, dolo, minaccia o iniquo sfruttamento e le conseguenze di tale annullamento;*
- e) l'interpretazione;*
- f) il contenuto e gli effetti, compresi quelli del contratto in questione;*
- g) la valutazione e le conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali,*
- h) i diritti e gli obblighi delle parti;*
- i) i rimedi per inadempimento;*
- j) la restituzione dopo l'annullamento, la risoluzione o in caso di contratto non vincolante;*
- k) la prescrizione e l'esclusione dei diritti;*
- l) le sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi e dei doveri che*

ne discendono.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo) – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le materie non rientranti nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita sono disciplinate dalle norme pertinenti della legge nazionale applicabile in virtù del regolamento (CE) n. 593/2008, del regolamento (CE) n. 864/2007 o di altre norme pertinenti sui conflitti di leggi. Tali materie comprendono:

- a) la personalità giuridica;***
- b) l'invalidità del contratto derivante da incapacità giuridica, illegalità o immoralità, salvo quando i motivi alla base dell'illegalità o dell'immoralità siano trattati dal diritto comune europeo della vendita;***
- c) la determinazione della lingua del contratto;***
- d) la non discriminazione;***
- e) la rappresentanza;***
- f) la pluralità di debitori e creditori, la modifica delle parti, compresa la cessione;***
- g) la compensazione e la fusione;***
- h) la creazione, l'acquisizione o la cessione di beni immobili o di diritti su beni immobili;***
- i) il diritto della proprietà intellettuale; e***
- j) la responsabilità extracontrattuale, compresa la questione se domande concorrenti attinenti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale possano essere fatte valere assieme.***

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo) – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme imperative di un paese terzo che possono essere applicabili in base alle rispettive norme che disciplinano i conflitti di leggi.

Emendamento 78

**Proposta di regolamento
Articolo 14**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14

soppresso

Comunicazione delle decisioni giudiziarie che applicano il presente regolamento

1. Gli Stati membri assicurano che siano comunicate alla Commissione, senza ingiustificato ritardo, le decisioni definitive dei loro organi giurisdizionali relative all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

2. La Commissione europea istituisce un sistema che permetta di consultare le informazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 1 e alle pertinenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tale sistema è accessibile al pubblico.

(Cfr. emendamento all'articolo 186 bis; il testo è stato modificato)

Emendamento 79

**Proposta di regolamento
Articolo 15**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15

soppresso

Valutazione

1. Entro ... [4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati

membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, in particolare al livello di accettazione del diritto comune europeo della vendita, alla misura in cui le sue disposizioni hanno originato contenzioso e alle differenze osservate fra il diritto comune europeo della vendita e il diritto nazionale in ordine al livello di protezione del consumatore. Tali informazioni includono una rassegna completa della giurisprudenza nazionale sull'interpretazione delle disposizioni del diritto comune europeo della vendita.

2. Entro ... [5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione dettagliata in cui esamina il funzionamento del presente regolamento, e prende in considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione ai contratti tra imprese, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione.

(Cfr. emendamento all'articolo 186 ter)

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16

soppresso

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dal [sei mesi dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente

applicabile negli Stati membri.

(Cfr. emendamento all'articolo 186 septies)

Emendamento 81

**Proposta di regolamento
Allegato I – Indice**

Testo della Commissione

Indice

Emendamento

soppresso.

(Cfr. emendamento che sposta l'indice all'inizio del dispositivo)

Emendamento 82

**Proposta di regolamento
Titolo II (nuovo) – titolo**

Testo della Commissione

Emendamento

Titolo II

**Disposizioni del diritto comune europeo
della vendita**

Emendamento 83

**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. La violazione di tale dovere può precludere alla parte l'esercizio di un diritto, di un rimedio o di un'eccezione di cui potrebbe altrimenti valersi, ***oppure può renderla responsabile per qualsiasi danno derivante dalla violazione all'altra parte.***

Emendamento

2. La violazione di tale dovere può precludere alla parte l'esercizio di un diritto, di un rimedio o di un'eccezione di cui potrebbe altrimenti valersi, ***ma non dà direttamente origine a rimedi per inadempimento di un obbligo.***

Emendamento 84

**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 9 – titolo**

Testo della Commissione

Contratti *misti*

Emendamento

Contratti *comprendenti la fornitura di servizi connessi*

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Il presente articolo si applica alle comunicazioni effettuate per qualsiasi fine previsto dalle norme del diritto comune europeo della vendita o dal contratto.* Per comunicazione si intende la partecipazione di qualunque dichiarazione destinata a produrre effetti giuridici o a fornire informazioni ai fini di legge.

Emendamento

1. Per comunicazione si intende la partecipazione di qualunque dichiarazione destinata a produrre effetti giuridici o a fornire informazioni ai fini di legge.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Le disposizioni del presente articolo si applicano al computo dei termini per qualsiasi fine previsto dal diritto comune europeo della vendita.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Se il termine espresso in giorni, settimane, mesi o anni decorre dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto o da un'ora specifica, il giorno nel quale si verifica l'evento, si compie l'atto o giunge l'ora specifica non è incluso nel termine.

(Cfr. emendamento all'articolo 3)

Emendamento 88

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se il termine espresso in giorni, settimane, mesi o anni decorre dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto o da un ora specifica, il giorno nel quale si verifica l'evento, si compie l'atto o giunge l'ora specifica non è incluso nel termine.

soppresso

(Cfr. emendamento all'articolo 1bis)

Emendamento 89

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Se è spedito un documento in cui è fissato un termine entro cui il destinatario deve rispondere o agire ma non ne è specificata la decorrenza, il termine, in mancanza di indicazione contraria, decorre dal momento in cui il documento perviene al destinatario.

soppresso

(Cfr. emendamento all'articolo 7bis)

Emendamento 90

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Se è spedito un documento in cui è fissato un termine entro cui il destinatario deve rispondere o agire ma non ne è specificata la decorrenza, il termine, in mancanza di indicazione contraria, decorre dal momento in cui il documento

perviene al destinatario.

(Cfr. emendamento all'articolo 6; il testo è stato modificato)

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli articoli da 59 a 65 si applicano, con gli opportuni adattamenti, all'interpretazione delle dichiarazioni unilaterali di volontà.

soppresso

(Cfr. emendamento all'articolo 58, paragrafo 3 bis)

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le norme sui vizi del consenso di cui al capo 5 si applicano, con gli opportuni adattamenti, alle dichiarazioni unilaterali di volontà.

soppresso

(Cfr. emendamento all'articolo -48, paragrafo 2)

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obbligo di fornire informazioni *in caso di conclusione di un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali*

Obbligo di fornire informazioni

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il professionista che conclude un contratto ***a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali*** ha l'obbligo di fornire al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile, prima che il contratto sia concluso o che il consumatore sia vincolato da una proposta:

Emendamento

1. Il professionista che conclude un contratto ha l'obbligo di fornire al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile, prima che il contratto sia concluso o che il consumatore sia vincolato da una proposta:

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 13 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. ***Per quanto riguarda i contratti a distanza*** le informazioni di cui all'articolo 14 devono:

Emendamento

3. Le informazioni di cui all'articolo 14 devono:

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali le informazioni richieste dal presente articolo devono:***

a) essere fornite su supporto cartaceo o, se il consumatore vi consente, su un altro supporto durevole; e

b) essere leggibili e espresse in un linguaggio semplice e comprensibile.

Emendamento

soppresso

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 13 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

*b) conclusi tramite distributori automatici
o locali commerciali automatizzati;*

soppresso

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 13 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

*c) negoziati fuori dei locali commerciali,
se il prezzo o, in caso di contratti multipli
conclusi contestualmente, il prezzo totale
non è superiore a 50 EUR o all'importo
equivalente nella valuta concordata per il
pagamento del prezzo contrattuale.*

soppresso

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 13 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*c bis) stipulati, secondo la legislazione
degli Stati membri, con l'intervento di un
pubblico ufficiale, tenuto per legge
all'indipendenza e all'imparzialità, il
quale deve garantire, fornendo
un'informazione giuridica completa, che
il consumatore concluda il contratto
soltanto sulla base di una decisione
giuridica ponderata e con conoscenza
della sua rilevanza giuridica;*

Emendamento 100

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Informazioni sul diritto di recesso nei contratti *a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali*

Emendamento

Informazioni sul diritto di recesso nei contratti

Emendamento 101

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 18

Testo della Commissione

Articolo 18

Contratti negoziati fuori dei locali commerciali: ulteriori obblighi di informazione e conferma

1. Il professionista deve fornire al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore vi acconsente, su un altro supporto durevole, nonché, se del caso, la conferma del consenso e della rinuncia del consumatore ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera d).

2. Se il consumatore desidera che la prestazione dei servizi connessi inizi durante il termine di recesso previsto all'articolo 42, paragrafo 2, il professionista deve esigere che il consumatore presenti una richiesta esplicita a tal fine su un supporto durevole.

Emendamento

soppresso

Emendamento 102

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 19 – titolo

Testo della Commissione

Contratti a distanza: ulteriori obblighi di

Emendamento

Ulteriori obblighi di informazione e altri

Emendamento 103**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 20***Testo della Commissione**Emendamento***Articolo 20****soppresso**

Obbligo di fornire informazioni in caso di conclusione di un contratto diverso dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali

1. Per i contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, prima che il contratto sia concluso o che il consumatore sia vincolato da una proposta, il professionista deve fornire al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non risultino già dal contesto:

a) le caratteristiche principali dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi da fornire, in misura consona al supporto di comunicazione e ai beni, al contenuto digitale o ai servizi connessi;

b) il prezzo totale e le spese aggiuntive, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1;

c) l'identità del professionista, ad esempio la sua denominazione sociale, l'indirizzo geografico a cui è stabilito e il numero di telefono;

d) le clausole contrattuali, conformemente all'articolo 16, lettere a) e b);

e) se del caso, l'esistenza e le condizioni dei servizi postvendita del professionista, delle sue garanzie commerciali e del suo trattamento dei reclami;

f) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; e

g) se del caso, qualsiasi rilevante interoperabilità tra il contenuto digitale,

l'hardware e il software, che il professionista conosca o sia ragionevolmente tenuto a conoscere.

2. Il presente articolo non si applica ai contratti che comportano transazioni commerciali giornaliere e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 24 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) le *clausole contrattuali*.

Emendamento

e) le *condizioni in base alle quali il professionista è pronto a concludere un contratto*.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il professionista deve assicurare che le clausole *contrattuali* di cui al paragrafo 3, lettera e), siano disponibili in caratteri alfabetici o in altra forma intellegibile su un supporto durevole, secondo modalità che consentano la lettura, l'archiviazione, e la riproduzione in forma tangibile dell'informazione.

Emendamento

4. Fatte salve prescrizioni più rigorose per un professionista che tratta con un consumatore ai sensi della Sezione 1, il professionista deve assicurare che le clausole di cui al paragrafo 3, lettera e), siano disponibili in caratteri alfabetici o in altra forma intellegibile su un supporto durevole, secondo modalità che consentano la lettura, l'archiviazione, e la riproduzione in forma tangibile dell'informazione.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il professionista deve avvisare l'altra parte, con mezzi elettronici e senza ingiustificato ritardo, di aver ricevuto la

Emendamento

5. Il professionista deve avvisare l'altra parte, con mezzi elettronici e senza ingiustificato ritardo, di aver ricevuto la sua proposta o accettazione. *Tale avviso*

sua proposta o accettazione.

riporta il contenuto della proposta o dell'accettazione.

Emendamento 107

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La parte che viola gli obblighi imposti dal presente capo risponde di qualsiasi danno causato all'altra parte da tale violazione.

Emendamento

1. La parte che viola gli obblighi imposti dal presente capo risponde, *ai sensi del capo 16*, di qualsiasi danno causato all'altra parte da tale violazione.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'accordo è raggiunto mediante l'accettazione della proposta.
L'accettazione può essere effettuata mediante dichiarazioni esplicite, o mediante altre dichiarazioni o comportamenti.

Emendamento

2. L'accordo è raggiunto mediante l'accettazione della proposta.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 31 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) ha contenuto e certezza sufficienti per dar luogo ad un contratto.

Emendamento

b) ha contenuto e certezza sufficienti per dar luogo ad un contratto. *Nei rapporti tra professionista e consumatore, una proposta è considerata avere contenuto e certezza sufficienti se contiene un oggetto, una quantità o una durata, e un prezzo.*

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il silenzio o l'inazione non costituiscono, di per sé, accettazione.

Emendamento

2. Il silenzio o l'inazione non costituiscono, di per sé, accettazione. ***In particolare, in caso di non richiesta consegna di beni, fornitura di contenuto digitale o prestazione di servizi connessi, la mancanza di risposta da parte del consumatore non costituisce accettazione.***

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La risposta del destinatario, che contenga o sottintenda clausole contrattuali aggiuntive o difformi, costituisce comunque, tra il professionista e il consumatore, un rifiuto e una nuova proposta.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Allegato I – capo 4 – titolo

Testo della Commissione

Diritto di recesso ***nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali conclusi tra professionisti e consumatori***

Emendamento

Diritto di recesso

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 40 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) un contratto che, secondo la legislazione degli Stati membri, è stipulato con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialità, il quale deve garantire, fornendo un'informazione giuridica completa, che il consumatore concluda il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica.

Emendamento 114

**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo -48 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo -48

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica all'annullamento di un contratto per vizi di consenso e vizi analoghi.

2. Le norme di cui al presente capo si applicano, con gli opportuni adattamenti, all'annullamento di una proposta, all'accettazione o ad altra dichiarazione unilaterale di volontà o comportamento equivalente.

(Per il paragrafo 2, cfr. emendamento all'articolo 12, paragrafo 4)

Emendamento 115

**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a**

Testo della Commissione

Emendamento

*a) essa non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni contrattuali sostanzialmente diverse se non fosse incorsa nell'errore **e l'altra parte conosceva o era ragionevolmente tenuta a conoscere tale circostanza**; e*

a) essa non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni contrattuali sostanzialmente diverse se non fosse incorsa nell'errore; e

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 48 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

i) ha causato l'errore;

Emendamento

i) ha causato l'errore; **oppure**

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 48 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

ii) ha determinato la conclusione del contratto viziato da errore, omettendo di adempiere all'obbligo precontrattuale di informazione ai sensi del capo 2, sezioni da 1 a 4;

Emendamento

ii) ha determinato la conclusione del contratto viziato da errore, omettendo di adempiere all'obbligo precontrattuale di informazione ai sensi del capo 2, sezioni da 1 a 4; **oppure**

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 49 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. **Al fine di** determinare se la buona fede e la correttezza prescrivano alla parte di **rivelare** una determinata informazione, deve aversi riguardo a tutte le circostanze, in particolare:

Emendamento

3. **Per** determinare se la buona fede e la correttezza prescrivano alla parte di **comunicare** una determinata informazione, deve aversi riguardo a tutte le circostanze, in particolare:

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 49 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) la **manifesta** importanza dell'informazione per l'altra parte; e

Emendamento

e) la **presunta** importanza dell'informazione per l'altra parte; e

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 50 bis (nuovo)

Articolo 50 bis

Terzi

1. Qualora un terzo per i cui atti è responsabile una persona o che, con il consenso di detta persona, è impegnato nella realizzazione di un contratto:

a) provochi un errore, ne fosse a conoscenza o avrebbe dovuto esserne a conoscenza, oppure

b) sia colpevole di errore, dolo, minacce o iniquo sfruttamento,

i rimedi di cui al presente capo si applicano come se il comportamento o la conoscenza coincidessero con quelli della persona cui incombe la responsabilità o che dà il consenso.

2. Qualora un terzo per i cui atti non è responsabile una persona e che non ha il consenso della persona ad impegnarsi nella realizzazione di un contratto sia colpevole di frode o di minacce, i rimedi di cui al presente capo si applicano se detta persona è a conoscenza o potrebbe probabilmente essere a conoscenza dei fatti rilevanti o se, al momento dell'annullamento, non ha agito facendo affidamento sul contratto.

Emendamento 121

**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 55**

La parte che ha diritto di annullare il contratto secondo le disposizioni del presente capo, o che aveva tale diritto prima di perderlo per decorso dei termini o per convalida del contratto, può esigere, indipendentemente dall'effettivo annullamento del contratto, il risarcimento del danno subito a causa dell'errore, del dolo, delle minacce o dell'iniquo

La parte che ha diritto di annullare il contratto secondo le disposizioni del presente capo, o che aveva tale diritto prima di perderlo per decorso dei termini o per convalida del contratto, **ai sensi del capo 16** può esigere, indipendentemente dall'effettivo annullamento del contratto, il risarcimento del danno subito a causa dell'errore, del dolo, delle minacce o

sfruttamento, a condizione che l'altra parte conoscesse o dovesse ragionevolmente conoscere le circostanze rilevanti.

dell'iniquo sfruttamento, a condizione che l'altra parte conoscesse o dovesse ragionevolmente conoscere le circostanze rilevanti.

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quando una parte ha inteso dare a un'espressione impiegata nel contratto un determinato significato e al momento della conclusione del contratto l'altra parte conosceva o era ragionevolmente tenuta a conoscere tale intenzione, l'espressione stessa *deve* essere *interpretata* nel senso in cui *è stata intesa* dalla prima.

Emendamento

2. Quando una parte ha inteso dare a un'espressione impiegata nel contratto *o a un comportamento equivalente* un determinato significato e al momento della conclusione del contratto l'altra parte conosceva o era ragionevolmente tenuta a conoscere tale intenzione, l'espressione stessa *o il comportamento equivalente devono* essere *interpretati* nel senso in cui *sono stati intesi* dalla prima.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 58 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le espressioni usate nel contratto sono interpretate alla luce del contratto considerato nel suo insieme.

(Cfr. emendamento relativo all'articolo 60; il testo è stato modificato)

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 58 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Le norme di cui al presente capo si applicano, con gli opportuni adattamenti, all'interpretazione di una proposta, all'accettazione o ad altra dichiarazione unilaterale di volontà o comportamento equivalente.

(Cfr. emendamento all'articolo 12, paragrafo 3; il testo è stato modificato)

Emendamento 125

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 59 – lettera a

Testo della Commissione

a) alle circostanze nelle quali esso è stato concluso, **comprese le trattative**;

Emendamento

a) alle circostanze nelle quali esso è stato concluso;

Emendamento 126

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 59 – lettera b

Testo della Commissione

b) al comportamento delle parti, **anche posteriore alla** conclusione del contratto;

Emendamento

b) al comportamento delle parti **prima, durante e dopo la** conclusione del contratto;

Emendamento 127

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 59 – lettera c

Testo della Commissione

c) all'interpretazione che le parti abbiano **già** dato ad espressioni identiche o simili a quelle usate nel contratto;

Emendamento

c) all'interpretazione che le parti abbiano **precedentemente** dato ad espressioni identiche o simili a quelle usate nel contratto;

Emendamento 128

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 60

Testo della Commissione

Articolo 60

Riferimento al contratto nel suo insieme
Le espressioni usate nel contratto devono essere interpretate alla luce del contratto considerato nel suo insieme.

Emendamento

soppresso

(Cfr. emendamento all'articolo 58, paragrafo 3 bis)

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 61 - comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Quando sia utilizzato il documento contrattuale nella lingua nazionale del consumatore, tale versione è considerata la versione facente fede. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, derogarvi o cambiarne gli effetti.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 61 bis

Prevalenza dell'interpretazione che rende le clausole contrattuali efficaci

L'interpretazione che rende le clausole del contratto efficaci prevale su quella non avente tale risultato.

(Cfr. emendamento relativo all'articolo 63)

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 61 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 61 ter

Interpretazione a favore del consumatore

1. In caso di dubbio sul senso di una clausola in un contratto fra professionista e consumatore, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore, salvo che la clausola in questione sia stata predisposta da quest'ultimo.

2. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogare ai suoi effetti o modificarli.

(Cfr. emendamento relativo all'articolo 64)

Emendamento 132

**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 62 – titolo**

Testo della Commissione

Prevalenza delle clausole contrattuali negoziate individualmente

Emendamento

Clausole contrattuali **non** negoziate individualmente

Emendamento 133

**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 62 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Qualora, nonostante l'articolo 61 ter, esista il dubbio circa il significato di clausole contrattuali non negoziate individualmente in conformità dell'articolo 7, prevale l'interpretazione sfavorevole alla parte che l'ha predisposta.

(Cfr. emendamento relativo all'articolo 65)

Emendamento 134

**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 63**

Testo della Commissione

Articolo 63

Prevalenza dell'interpretazione che rende le clausole contrattuali efficaci

L'interpretazione che rende le clausole del contratto efficaci prevale su quella non avente tale risultato.

Emendamento

soppresso

(Cfr. emendamento all'articolo 61 bis)

Emendamento 135

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 64

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 64

soppresso

Interpretazione a favore del consumatore

1. In caso di dubbio sul senso di una clausola in un contratto fra professionista e consumatore, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore, salvo che la clausola sia stata predisposta da quest'ultimo.

2. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.

(Cfr. emendamento all'articolo 61 ter)

Emendamento 136

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 65

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 65

soppresso

Interpretazione sfavorevole all'estensore della clausola

Nei contratti non rientrati nell'ambito dell'articolo 64, in caso di dubbio circa il significato di clausole contrattuali non negoziate individualmente in conformità dell'articolo 7, prevale l'interpretazione sfavorevole alla parte che l'ha predisposta.

(Cfr. l'emendamento all'articolo 62, paragrafo 1 bis)

Emendamento 137

Proposta di regolamento Allegato I – titolo II – parte III – capo 7 – sezione 1 (nuova) – titolo

Sezione 1: Disposizioni generali

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 67 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli usi e le pratiche non vincolano le parti se contrastano con ***clausole contrattuali negoziate individualmente*** o con norme imperative del diritto comune europeo della vendita.

3. Gli usi e le pratiche non vincolano le parti se contrastano con ***l'accordo tra le parti*** o con norme imperative del diritto comune europeo della vendita.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La clausola implicita di cui al paragrafo 1 deve essere tale da attuare nella misura del possibile quanto le parti avrebbero probabilmente concordato ***se avessero disciplinato la questione.***

2. La clausola implicita di cui al paragrafo 1 deve essere tale da attuare nella misura del possibile quanto le parti avrebbero probabilmente concordato.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dichiarazione resa dal professionista prima della conclusione del contratto all'altra parte o al pubblico, relativamente alle caratteristiche di quanto egli deve fornire in base al contratto, è considerata clausola del contratto, salvo che:

a) l'altra parte sapesse o fosse

1. La dichiarazione resa dal professionista, ***o da un soggetto incaricato della pubblicità o della commercializzazione per conto del professionista,*** prima della conclusione del contratto all'altra parte o al pubblico, relativamente alle caratteristiche di quanto egli deve fornire in base al contratto, è considerata clausola del contratto, salvo che ***il professionista dimostri che:***

a) l'altra parte sapesse o fosse

ragionevolmente tenuta a sapere che la dichiarazione non era corretta o non era comunque affidabile; *oppure*

b) la decisione dell'altra parte di concludere il contratto non potesse essere influenzata dalla dichiarazione.

ragionevolmente tenuta a sapere che la dichiarazione non era corretta o non era comunque affidabile;

a bis) la dichiarazione fosse stata rettificata al momento della conclusione del contratto; oppure

b) la decisione dell'altra parte di concludere il contratto non potesse essere influenzata dalla dichiarazione.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1, la dichiarazione resa da un soggetto incaricato della pubblicità o della commercializzazione per conto del professionista si considera resa dal professionista.

Emendamento

soppresso

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 69 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ai fini del paragrafo 1, nel caso in cui l'altra parte sia un consumatore, la dichiarazione pubblica resa da o per conto di produttori o altri soggetti in un momento anteriore della serie di transazioni commerciali culminata nella conclusione del contratto si considera effettuata dal professionista, salvo che questi, al momento della conclusione del contratto, non la conoscesse e non fosse ragionevolmente tenuto a conoscerla.

Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 1, nel caso in cui l'altra parte sia un consumatore, la dichiarazione pubblica resa da o per conto di produttori o altri soggetti in un momento anteriore della serie di transazioni commerciali culminata nella conclusione del contratto si considera effettuata dal professionista, salvo che questi **non dimostri che**, al momento della conclusione del contratto, non la conoscesse e non fosse ragionevolmente tenuto a conoscerla.

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 70

Articolo 70

soppresso

Dovere di richiamare l'attenzione sulle clausole contrattuali non negoziate individualmente

1. Le clausole contrattuali predisposte da una parte e che non sono state negoziate individualmente ai sensi dell'articolo 7 possono essere fatte valere contro l'altra parte solo se questa ne era a conoscenza, o se la parte che le ha predisposte ha provveduto a richiamare su di esse l'attenzione dell'altra parte prima o al momento della conclusione del contratto.

2. Ai fini del presente articolo, nei rapporti tra professionista e consumatore, le clausole contrattuali non si considerano portate adeguatamente all'attenzione del consumatore qualora ad esse si faccia semplicemente riferimento in un documento contrattuale quantunque sottoscritto dal consumatore.

3. Le parti non possono escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.

(Cfr. l'emendamento all'articolo 76 bis; il testo è stato modificato).

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 71

Articolo 71

soppresso

Pagamenti supplementari nei contratti tra professionista e consumatore

1. Nei contratti tra professionista e consumatore, la clausola che obblighi il consumatore a qualsiasi pagamento supplementare rispetto alla remunerazione pattuita per l'adempimento dell'obbligazione principale del professionista, in

particolare se è inclusa mediante opzioni preselezionate che il consumatore deve rifiutare se vuole evitare il pagamento supplementare stesso, non è vincolante per il consumatore salvo che, prima di essere vincolato dal contratto, il consumatore abbia espressamente acconsentito a tale pagamento. Qualora abbia effettuato il pagamento supplementare, il consumatore può ottenerne la restituzione.

2. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.

(Cfr. l'emendamento all'articolo 76 ter)

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 74 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le parti non possono escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.

Emendamento

2. Nei rapporti tra professionista e consumatore, le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Allegato I – titolo II – parte III – capo 7 – sezione 2 (nuova) – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sezione 2: Disposizioni specifiche che disciplinano i contratti tra professionisti e consumatori

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 76 bis (nuovo) – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 76 bis

Dovere di richiamare l'attenzione sulle clausole contrattuali non negoziate individualmente

Emendamento 148

**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 76 – paragrafo 1 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le clausole contrattuali predisposte da un professionista e che non sono state negoziate individualmente ai sensi dell'articolo 7 possono essere fatte valere contro un consumatore solo se questi ne era a conoscenza, o se il professionista ha provveduto a richiamare su di esse l'attenzione del consumatore prima o al momento della conclusione del contratto.

(Cfr. l'emendamento all'articolo 70, paragrafo 1)

Emendamento 149

**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 76 – paragrafo 2 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini del presente articolo, le clausole contrattuali non si considerano portate adeguatamente all'attenzione del consumatore salvo se sono:

a) presentate in modo idoneo ad attirare l'attenzione del consumatore sulla loro esistenza; e

b) fornite o rese disponibili al consumatore dal professionista in un modo che dia al consumatore l'opportunità di comprenderle prima della conclusione del contratto.

(Cfr. l'emendamento all'articolo 70, paragrafo 2; il testo è stato modificato)

Emendamento 150

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 76 – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le clausole contrattuali non si considerano portate adeguatamente all'attenzione del consumatore qualora ad esse si faccia semplicemente riferimento in un documento contrattuale, anche se sottoscritto dal consumatore.

(Cfr. l'emendamento all'articolo 70, paragrafo 2)

Emendamento 151

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 76 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogare ai suoi effetti o modificarli.

(Cfr. l'emendamento all'articolo 70, paragrafo 3)

Emendamento 152

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 76 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 76 ter

Pagamenti supplementari nei contratti tra professionista e consumatore

1. Nei contratti tra professionista e consumatore, la clausola che obblighi il consumatore a qualsiasi pagamento supplementare rispetto alla remunerazione pattuita per l'adempimento dell'obbligazione principale del professionista, in particolare se è inclusa mediante opzioni preselezionate che il consumatore deve

rifiutare se vuole evitare il pagamento supplementare stesso, non è vincolante per il consumatore salvo che, prima di essere vincolato dal contratto, il consumatore abbia espressamente acconsentito a tale pagamento. Qualora effettui il pagamento supplementare, senza avervi espressamente acconsentito, il consumatore può ottenerne la restituzione.

2. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogare ai suoi effetti o modificarli.

(Cfr. l'emendamento all'articolo 71)

Emendamento 153

**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 80 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. La sezione 2 del presente capo non si applica alla definizione dell'oggetto principale del contratto né all'adeguatezza del prezzo dovuto, purché il professionista abbia ottemperato agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 82.

Emendamento

soppresso

Emendamento 154

**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 82**

Testo della Commissione

*Il professionista deve far sì che le clausole da esso predisposte **e non negoziate individualmente con il consumatore in conformità dell'articolo 7**, siano formulate in modo accessibile e comprensibile.*

Emendamento

*Il professionista deve far sì che le clausole da esso predisposte siano formulate in modo accessibile, **chiaro** e comprensibile;*

Emendamento 155

**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 83 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Nei contratti tra professionista e consumatore, la clausola predisposta dal professionista ***e non negoziata individualmente in conformità dell'articolo 7*** è abusiva ai sensi della presente sezione se produce, a danno del consumatore, uno squilibrio significativo dei diritti e delle obbligazioni derivanti alle parti dal contratto, in contrasto con la buona fede e la correttezza.

Emendamento

1. Nei contratti tra professionista e consumatore, la clausola predisposta dal professionista è abusiva ai sensi della presente sezione se produce, a danno del consumatore, uno squilibrio significativo dei diritti e delle obbligazioni derivanti alle parti dal contratto, in contrasto con la buona fede e la correttezza.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 83 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) del fatto che la clausola sia di natura così inaspettata che il consumatore non avrebbe potuto prevederla;

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 84 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) escludere o limitare in modo inappropriato i rimedi esperibili dal consumatore nei confronti del professionista o del terzo per l'inadempimento di obbligazioni contrattuali da parte del professionista stesso;

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 84 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) limitare i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imporgli

un onere della prova che incombe per legge al professionista;

Emendamento 159

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 84 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le clausole del contratto senza un valido motivo specificato nel contratto stesso; tale disposizione non si applica a clausole con cui il professionista si riserva il diritto di modificare unilateralmente le clausole di un contratto di durata indeterminata, purché il professionista sia tenuto ad informare della modifica con un ragionevole preavviso il consumatore e questi sia libero di recedere dal contratto senza spese a suo carico;

Emendamento 160

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 84 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) consentire al professionista di modificare unilateralmente, senza giustificato motivo, le caratteristiche dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi da fornire o qualunque altra caratteristica dell'adempimento;

Emendamento 161

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 84 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f quater) consentire al professionista di esigere per il suo servizio un prezzo superiore a quanto concordato in sede di conclusione del contratto, salvo che, in

presenza delle condizioni concordate per la variazione del compenso, il contratto preveda anche una sua riduzione, le circostanze determinanti ai fini di tale variazione siano definite nel contratto e oggettivamente giustificate e la variazione sia indipendente dalla volontà del professionista;

Emendamento 162

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 84 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) obbligare il consumatore ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali anche in caso di mancato adempimento delle obbligazioni incombenti al professionista;

Emendamento 163

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 84 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g ter) attribuire al solo professionista, e non anche al consumatore, la facoltà di recedere dal contratto o di estinguere il rapporto contrattuale a norma dell'articolo 8 in maniera discrezionale, o consentire al professionista di trattenere somme versate per servizi connessi non ancora prestati nel caso in cui il professionista risolva il contratto o ne receda;

Emendamento 164

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 84 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) gravare il consumatore di un onere eccessivo per il recesso da un contratto a

tempo indeterminato;

Emendamento 165

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 85 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) limitare i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imporgli un onere della prova che incombe per legge al professionista;

soppresso

Emendamento 166

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 85 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) escludere o limitare in modo inappropriato i rimedi esperibili dal consumatore nei confronti del professionista o del terzo per l'inadempimento di obbligazioni contrattuali da parte del professionista stesso;

soppresso

Emendamento 167

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 85 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) equiparare un comportamento specifico del consumatore all'emissione o alla non emissione di una dichiarazione, salvo che egli sia opportunamente informato del significato del suo comportamento all'inizio del termine previsto a tal fine e disponga di un termine adeguato per l'emissione di una dichiarazione esplicita;

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 85 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) attribuire al solo professionista, e non anche al consumatore, la facoltà di recedere dal contratto o di estinguere il rapporto contrattuale a norma dell'articolo 8 in maniera discrezionale, o consentire al professionista di trattenere somme versate per servizi connessi non ancora prestati nel caso in cui il professionista risolva il contratto o ne receda;

soppresso

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 85 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le clausole del contratto senza un valido motivo specificato nel contratto stesso; tale disposizione non si applica a clausole con cui il professionista si riserva il diritto di modificare unilateralmente le clausole di un contratto di durata indeterminata, purché il professionista sia tenuto ad informare con un ragionevole preavviso il consumatore e questi sia libero di recedere dal contratto senza spese a suo carico;

soppresso

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 85 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) consentire al professionista di modificare unilateralmente, senza giustificato motivo, le caratteristiche dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi da fornire o qualunque altra caratteristica dell'adempimento;

soppresso

Emendamento 171

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 85 – lettera k

Testo della Commissione

k) stabilire che il prezzo dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi deve essere determinato al momento della consegna o della fornitura, ***o consentire al professionista di aumentare il prezzo senza attribuire al consumatore il diritto di recedere se l'aumento del prezzo è eccessivo rispetto al prezzo concordato al momento della conclusione del contratto; tale norma non si applica alle clausole di indicizzazione del prezzo, ove consentite dalla legge, a condizione che il criterio di variazione del prezzo sia definito in modo esplicito;***

Emendamento

k) stabilire che il prezzo dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi deve essere determinato al momento della consegna o della fornitura;

Emendamento 172

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 85 – lettera l

Testo della Commissione

l) obbligare il consumatore ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali anche in caso di mancato adempimento delle obbligazioni incombenti al professionista;

Emendamento

soppresso

Emendamento 173

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 85 – lettera n

Testo della Commissione

n) consentire al professionista, qualora quanto è stato ordinato dal consumatore non sia disponibile, di fornire un prodotto equivalente senza aver informato espressamente il consumatore di tale possibilità nonché del fatto che, se il consumatore stesso esercita il diritto di

Emendamento

n) consentire al professionista, qualora quanto è stato ordinato dal consumatore non sia disponibile, di fornire un prodotto equivalente senza aver informato espressamente il consumatore di tale possibilità nonché del fatto che, se il consumatore stesso esercita il diritto di

respingere la prestazione, le spese di restituzione di quanto ha ricevuto ai sensi del contratto incombono al professionista;

respingere la prestazione, le spese di restituzione di quanto ha ricevuto ai sensi del contratto incombono al professionista, **e senza che il consumatore abbia espressamente richiesto la fornitura di un prodotto equivalente;**

Emendamento 174

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 85 – lettera v

Testo della Commissione

v) **gravare il consumatore di un onere eccessivo per il recesso da un contratto a tempo indeterminato;**

Emendamento

soppresso

Emendamento 175

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 86 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il loro uso si discosta manifestamente dalle **buone** pratiche commerciali, in contrasto con la buona fede e la correttezza.

Emendamento

b) il loro uso si discosta manifestamente dalle pratiche commerciali **abituali**, in contrasto con la buona fede e la correttezza.

Emendamento 176

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 88 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La parte incapace di adempiere deve assicurarsi che la comunicazione dell'impedimento e dei suoi effetti sulla capacità di adempiere raggiunga l'altra parte senza ingiustificato ritardo a decorrere dal momento in cui ha conosciuto o era ragionevolmente tenuta a conoscere tali circostanze. L'altra parte ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla violazione di tale dovere.

Emendamento

3. La parte incapace di adempiere deve assicurarsi che la comunicazione dell'impedimento e dei suoi effetti sulla capacità di adempiere raggiunga l'altra parte senza ingiustificato ritardo a decorrere dal momento in cui ha conosciuto o era ragionevolmente tenuta a conoscere tali circostanze. L'altra parte ha diritto al risarcimento, **in conformità del capo 16**, del danno derivante dalla violazione di tale dovere.

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 89 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) la parte lesa non ha assunto né era ragionevolmente tenuta ad assumere il rischio del mutamento delle circostanze.

Emendamento

c) la parte lesa, ***contando sul mutamento delle circostanze***, non ha assunto né era ragionevolmente tenuta ad assumere il rischio del mutamento delle circostanze.

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 91 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) trasferire la proprietà dei beni, incluso il supporto materiale su cui è fornito il contenuto digitale;

Emendamento

b) trasferire ***o impegnarsi a trasferire*** la proprietà dei beni, incluso il supporto materiale su cui è fornito il contenuto digitale;

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 91 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 91 bis

Riserva di proprietà

Se è stata convenuta una clausola di riserva della proprietà, il venditore non è tenuto a trasferire la proprietà dei beni fino a quando il compratore non abbia adempiuto l'obbligo di pagare il prezzo come convenuto.

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) dal luogo di residenza del consumatore

Emendamento

a) dal luogo di residenza del consumatore

al momento della conclusione del contratto, nel caso dei contratti di vendita al consumatore o dei contratti per la fornitura di contenuto digitale, ***sempre che si tratti di contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali o di contratti nei quali il venditore si sia impegnato a provvedere al trasporto fino al compratore;***

al momento della conclusione del contratto, nel caso dei contratti di vendita al consumatore o dei contratti ***tra professionista e consumatore*** per la fornitura di contenuto digitale;

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 94 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) nel caso dei contratti di vendita al consumatore o dei contratti per la fornitura di contenuto digitale, ***se si tratta di contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, o nei quali il venditore si sia impegnato a provvedere al trasporto fino al compratore:*** trasferendo il possesso o il controllo materiale dei beni o del contenuto digitale al consumatore;

Emendamento

a) nel caso dei contratti di vendita al consumatore o dei contratti ***tra professionista e consumatore*** per la fornitura di contenuto digitale, trasferendo il possesso o il controllo materiale dei beni o del contenuto digitale al consumatore;

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 95 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando non sia possibile determinare altrimenti il termine di consegna, i beni o il contenuto digitale devono essere consegnati ***senza ingiustificato ritardo dal momento in cui è stato concluso il contratto.***

Emendamento

1. Quando non sia possibile determinare altrimenti il termine di consegna, i beni o il contenuto digitale devono essere consegnati ***entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto.***

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 98

Testo della Commissione

Articolo 98

Emendamento

soppresso

Effetto sul passaggio del rischio

Gli effetti della consegna sul passaggio del rischio sono disciplinati nel capo 14.

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 99 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nei contratti *di vendita al* consumatore, qualunque accordo in deroga a quanto previsto dagli articoli 100, **102** e **103**, concluso a danno del consumatore, è valido solo se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza della specifica condizione dei beni o del contenuto digitale e li ha accettati come conformi al contratto medesimo.

Emendamento

3. Nei contratti *tra professionista e* consumatore, qualunque accordo in deroga a quanto previsto dagli articoli 100, **101** e **102**, concluso a danno del consumatore, è valido solo se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza della specifica condizione dei beni o del contenuto digitale e li ha accettati come conformi al contratto medesimo.

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 100 – lettera g

Testo della Commissione

g) possedere le qualità e le prestazioni che il compratore può ragionevolmente pretendere. Nel determinare ciò che il *consumatore* può ragionevolmente pretendere in riferimento al contenuto digitale, si deve considerare se il contenuto digitale sia stato o meno fornito contro il pagamento di un prezzo.

Emendamento

g) possedere le qualità e le prestazioni che il consumatore può ragionevolmente pretendere, *tra cui l'aspetto e l'assenza di imperfezioni*. Nel determinare ciò che il *compratore* può ragionevolmente pretendere in riferimento al contenuto digitale, si deve considerare se il contenuto digitale sia stato o meno fornito contro il pagamento di un prezzo *o in cambio di una controprestazione*.

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 102 – paragrafi 3 e 4

Testo della Commissione

3. *Nei contratti tra professionisti*, il paragrafo 2 non si applica se il compratore

Emendamento

3. Il paragrafo 2 non si applica:

conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere i diritti o le pretese di proprietà intellettuale al momento della conclusione del contratto

4. Nei contratti tra professionista e consumatore, **il paragrafo 2 non si applica** se il consumatore conosceva i diritti o le pretese di proprietà intellettuale al momento della conclusione del contratto.

a) nei contratti tra professionisti, se il compratore conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere i diritti o le pretese di proprietà intellettuale al momento della conclusione del contratto;

b) nei contratti tra professionista e consumatore, se il consumatore conosceva i diritti o le pretese di proprietà intellettuale al momento della conclusione del contratto.

Emendamento 187

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 103

Testo della Commissione

Articolo 103

Limitazione della conformità esigibile del contenuto digitale

Il contenuto digitale non può essere considerato difforme dal contratto per il solo fatto che, dopo la conclusione del contratto, è stato reso disponibile un contenuto digitale più aggiornato.

Emendamento

soppresso

Emendamento 188

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 104

Testo della Commissione

Nei contratti tra professionisti, il venditore non è responsabile di un difetto di conformità dei beni se, al momento della conclusione del contratto, il compratore **ne** era a conoscenza **o** non poteva **ignorarlo**.

Emendamento

Il venditore non è responsabile di un difetto di conformità dei beni se, al momento della conclusione del contratto, il compratore era a conoscenza **di tale difetto di conformità**. **Nei contratti tra professionisti, la presente disposizione è valida anche nel caso in cui il compratore non poteva ignorare il difetto di conformità.**

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 105 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nei contratti *di vendita al* consumatore, il difetto di conformità che si manifesta entro sei mesi dal momento del passaggio del rischio al compratore si presume sussistente in detto momento, salvo che tale presunzione sia incompatibile con la natura dei beni o del contenuto digitale o con la natura del difetto di conformità.

Emendamento

2. Nei contratti *tra professionista e* consumatore, il difetto di conformità che si manifesta entro sei mesi dal momento del passaggio del rischio al compratore si presume sussistente in detto momento, salvo che tale presunzione sia incompatibile con la natura dei beni o del contenuto digitale o con la natura del difetto di conformità.

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 105 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il venditore deve far sì che il contenuto digitale, qualora debba essere da lui successivamente aggiornato, rimanga conforme al contratto durante l'intera durata contrattuale.

Emendamento

4. Il venditore deve far sì che il contenuto digitale, qualora debba essere da lui successivamente aggiornato *o qualora le relative parti siano da lui fornite in modo separato*, rimanga conforme al contratto durante l'intera durata contrattuale.

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 106 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. In caso di inadempimento di un'obbligazione da parte del venditore, il compratore può:

Emendamento

1. In caso di inadempimento di un'obbligazione da parte del venditore, il compratore, *ove vi siano i presupposti specifici per il rispettivo rimedio*, può:

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 106 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) i diritti del compratore non sono subordinati al diritto di correzione del venditore; *e*

Emendamento

a) i diritti del compratore non sono subordinati al diritto di correzione del venditore, ***a meno che siano relativi a beni o contenuti digitali che sono fabbricati, prodotti o modificati secondo le specifiche del consumatore o sono chiaramente personalizzati, oppure***

Emendamento 193

**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 107**

Testo della Commissione

Limitazione dei rimedi per il contenuto digitale fornito ***a titolo gratuito***

Se il contenuto digitale non è fornito ***a titolo oneroso***, il compratore non può valersi dei rimedi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere da a) a d); può solo chiedere il risarcimento ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, lettera e), per i danni causati ai suoi beni dal difetto di conformità del contenuto digitale, in particolare all'hardware, al software e ai dati, escluso il mancato guadagno causato al compratore dal danno subito.

Emendamento

Limitazione dei rimedi per il contenuto digitale ***non*** fornito ***contro il pagamento di un prezzo o in cambio di un'altra controprestazione***

- 1. Se il contenuto digitale è fornito in cambio di una controprestazione diversa dal pagamento di un prezzo, il compratore può ricorrere a uno dei rimedi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, ad eccezione della riduzione del prezzo di cui alla lettera d).

1. Se il contenuto digitale non è fornito ***in cambio di una controprestazione***, il compratore non può valersi dei rimedi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere da a) a d); può solo chiedere il risarcimento ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, lettera e), per i danni causati ai suoi beni dal difetto di conformità del contenuto digitale, in particolare all'hardware, al software e ai dati, escluso il mancato guadagno causato al compratore dal danno subito.

Emendamento 194

**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 109 – paragrafo 4 – lettera -a (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

-a) essendo un consumatore, i rimedi a sua disposizione non sono subordinati al diritto di correzione del venditore a norma dell'articolo 106, paragrafo 3, lettera a);

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 109 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Al venditore deve esser assegnato un termine ragionevole per effettuare la correzione.

5. Al venditore deve esser assegnato un termine ragionevole per effettuare la correzione. ***Nei contratti tra un professionista e un consumatore, tale termine ragionevole non è superiore a 30 giorni.***

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 109 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Nonostante la correzione, il compratore conserva il diritto al risarcimento dei danni per il ritardo e di quelli causati o non prevenuti dalla correzione.

7. Nonostante la correzione, il compratore conserva il diritto al risarcimento, ***in conformità del capo 16***, dei danni per il ritardo e di quelli causati o non prevenuti dalla correzione.

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 110 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il compratore ha diritto di esigere l'adempimento delle obbligazioni del venditore.

1. Il compratore ha diritto di esigere l'adempimento delle obbligazioni del venditore, ***inclusa la correzione, a titolo gratuito, delle prestazioni difformi dal contratto.***

2. L'adempimento esigibile include la

correzione, a titolo gratuito, delle prestazioni difformi dal contratto.

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 111 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Nei contratti di vendita al consumatore, se il professionista è tenuto a correggere il difetto di conformità ai sensi dell'articolo 110, **paragrafo 2**, il consumatore può scegliere tra la riparazione e la sostituzione purché il rimedio prescelto non sia illecito o impossibile né gravi il venditore di costi sproporzionati rispetto al rimedio alternativo, considerando:

Emendamento

1. Nei contratti di vendita al consumatore, se il professionista è tenuto a correggere il difetto di conformità ai sensi dell'articolo 110, il consumatore può scegliere tra la riparazione e la sostituzione purché il rimedio prescelto non sia illecito o impossibile né gravi il venditore di costi sproporzionati rispetto al rimedio alternativo, considerando:

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 111 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il consumatore, qualora abbia chiesto la correzione del difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione a norma del paragrafo 1, non può esperire altri rimedi a meno che il professionista ometta di effettuare la riparazione o la sostituzione entro un termine ragionevole e comunque non superiore a 30 giorni. ***Il consumatore può tuttavia rifiutarsi di adempiere in pendenza di tale termine.***

Emendamento

2. Il consumatore, qualora abbia chiesto la correzione del difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione a norma del paragrafo 1, non può esperire altri rimedi a meno che:

a) il professionista ometta di effettuare la riparazione o la sostituzione entro un termine ragionevole e comunque non superiore a 30 giorni;

b) il professionista abbia implicitamente o esplicitamente rifiutato di rimediare al difetto di conformità;

c) si sia ripresentato lo stesso difetto dopo la riparazione o la sostituzione.

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 113 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Nei contratti tra professionista e consumatore è possibile rifiutarsi di procedere all'intero adempimento a meno che tale rifiuto non sia sproporzionato rispetto alla portata del difetto di conformità.

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 119

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il compratore perde il diritto di risolvere il contratto ai sensi della presente sezione se non comunica la risoluzione entro un termine a decorrere dal momento in cui il diritto è sorto o, se posteriore, da quello in cui il compratore ha conosciuto o era ragionevolmente tenuto a conoscere l'inadempimento.

1. Il compratore perde il diritto di risolvere il contratto ai sensi della presente sezione se non comunica la risoluzione entro un termine **di due mesi** a decorrere dal momento in cui il diritto è sorto o, se posteriore, da quello in cui il compratore ha conosciuto o, **se è un professionista**, era ragionevolmente tenuto a conoscere l'inadempimento.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

2. Il paragrafo 1 non si applica **se non è stata fornita alcuna prestazione.**

a) se il compratore è un consumatore; oppure

b) se non è stato offerto nessun adempimento.

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 120 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il compratore che riduce il prezzo non ha diritto al risarcimento del danno così compensato, ma conserva il diritto al risarcimento di ogni altro danno subito.

3. Il compratore che riduce il prezzo non ha diritto al risarcimento **in conformità del capo 16** del danno così compensato, ma conserva il diritto al risarcimento di ogni

altro danno subito.

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 121 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nei contratti fra professionisti il compratore è tenuto a verificare o far verificare i beni entro un breve termine ragionevolmente commisurato alle circostanze e comunque non superiore a 14 giorni dalla data della consegna dei beni, della fornitura di contenuto digitale o della prestazione di servizi connessi.

Emendamento

1. Nei contratti fra professionisti il compratore è tenuto a verificare o far verificare i beni ***o il contenuto digitale*** entro un breve termine ragionevolmente commisurato alle circostanze e comunque non superiore a 14 giorni dalla data della consegna dei beni, della fornitura di contenuto digitale o della prestazione di servizi connessi.

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 122 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

4. Nei contratti fra professionisti il compratore non può far valere il difetto di conformità se non lo comunica al venditore entro un termine ragionevole precisandone la natura.

Emendamento

1. Nei contratti fra professionisti il compratore non può far valere il difetto di conformità se non lo comunica al venditore entro un termine ragionevole precisandone la natura. ***Tuttavia, il compratore può comunque ridurre il prezzo o chiedere il risarcimento dei danni, fatta eccezione per il lucro cessante, se ha una giustificazione ragionevole per aver omesso detta comunicazione.***

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 123 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica ***ai contratti per la fornitura di contenuto digitale***, qualora ***quest'ultimo*** non sia fornito a titolo oneroso

Emendamento

2. ***Per i contratti di fornitura di contenuto digitale:***

a) il paragrafo 1, lettera a), non si applica qualora **il contenuto digitale** non sia fornito a titolo oneroso;

b) **il paragrafo 1, lettera b), non si applica se il contenuto digitale non è fornito su un supporto materiale.**

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 127 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora il venditore accetti il pagamento del terzo in circostanze non contemplate dai paragrafi 1 o 2, il compratore è liberato dalla responsabilità verso il venditore, ma quest'ultimo è responsabile nei suoi confronti per eventuali perdite causate dall'accettazione.

Emendamento

4. Qualora il venditore accetti il pagamento del terzo in circostanze non contemplate dai paragrafi 1 o 2, il compratore è liberato dalla responsabilità verso il venditore, ma quest'ultimo è responsabile nei suoi confronti, **in conformità del capo 16**, per eventuali perdite causate dall'accettazione.

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 131 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. In caso di inadempimento di un'obbligazione da parte del compratore, il venditore può:

Emendamento

1. In caso di inadempimento di un'obbligazione da parte del compratore, il venditore, **ove vi siano i presupposti specifici per il rispettivo rimedio**, può:

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 131 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se l'inadempimento del compratore è giustificato, il venditore può avvalersi di qualsiasi rimedio di cui al paragrafo 1, ad esclusione della richiesta di **adempimento e della richiesta di** risarcimento dei danni.

Emendamento

2. Se l'inadempimento del compratore è giustificato, il venditore può avvalersi di qualsiasi rimedio di cui al paragrafo 1, ad esclusione della richiesta di risarcimento dei danni.

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 142 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Fatti salvi i contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, i paragrafi 1 e 2 non si applicano se il consumatore non adempie l'obbligazione di prendere in consegna i beni o il contenuto digitale e l'inadempimento non è giustificato ai sensi dell'articolo 88. In tal caso, il rischio si trasferisce nel momento in cui il consumatore o il terzo da questi designato sarebbe entrato in possesso dei beni o del contenuto digitale se fosse stata adempiuta l'obbligazione di prenderli in consegna.

Emendamento

soppresso

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 143 – titolo

Testo della Commissione

Momento del passaggio del rischio

Emendamento

Passaggio del rischio nei contratti tra professionisti

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 143 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati gli articoli 144, 145, e 146.

Emendamento

2. Se i beni o il contenuto digitale sono messi a disposizione del compratore e questi ne è consapevole, il rischio passa al compratore nel momento in cui i beni o il contenuto digitale avrebbero dovuto essere presi in consegna, salvo che il compratore possa sospendere la presa in consegna a norma dell'articolo 113.

Se i beni o il contenuto digitale sono messi a disposizione del compratore in un luogo diverso dalla sede di attività del

venditore, il rischio si trasferisce nel momento in cui la consegna diventa esigibile e il compratore è consapevole del fatto che i beni o il contenuto digitale sono messi a sua disposizione in quel luogo.

(Cfr. l'emendamento relativo all'articolo 144)

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 143 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In un contratto di vendita che prevede il trasporto di beni, a prescindere dal fatto che il venditore sia autorizzato a conservare i documenti rappresentativi dei beni:

a) se il venditore non è obbligato a consegnare i beni in un luogo particolare, il rischio passa al compratore quando i beni vengono consegnati al primo vettore per il trasferimento al compratore a norma del contratto;

b) se il venditore è tenuto a consegnare i beni al vettore in un luogo determinato, il rischio non passa al compratore finché i beni non siano stati consegnati al vettore in tale luogo.

(Cfr. l'emendamento relativo all'articolo 145; la struttura è stata modificata)

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 143 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Quando dei beni sono venduti durante il trasporto, il rischio passa al compratore nel momento in cui i beni sono stati consegnati al primo vettore o al momento della conclusione del contratto, secondo le circostanze. Il rischio non passa al compratore se, al momento della

conclusione del contratto, il venditore sapeva, o era ragionevolmente tenuto a sapere, che i beni erano stati persi o danneggiati e non ne ha informato il compratore.

(Cfr. l'emendamento relativo all'articolo 146; il testo è stato modificato)

Emendamento 214

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 144

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 144

soppresso

Beni messi a disposizione del compratore

1. Se i beni o il contenuto digitale sono messi a disposizione del compratore e questi ne è consapevole, il rischio passa al compratore nel momento in cui i beni o il contenuto digitale dovevano essere presi in consegna, salvo che il compratore possa sospendere la presa in consegna ai sensi dell'articolo 113.

2. Se i beni o il contenuto digitale sono messi a disposizione del compratore in un luogo diverso dalla sede di attività del venditore, il rischio si trasferisce al momento in cui la consegna diventa esigibile e il compratore è consapevole del fatto che i beni o il contenuto digitale sono messi a sua disposizione in quel luogo.

(Cfr. l'emendamento all'articolo 143, paragrafo 2)

Emendamento 215

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 145

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 145

soppresso

Trasporto dei beni

1. Il presente articolo si applica ai contratti di vendita che prevedono il

trasporto di beni.

2. Se il venditore non è obbligato a consegnare i beni in un luogo particolare, il rischio passa al compratore quando i beni vengono consegnati al primo vettore per il trasferimento al compratore a norma del contratto.

3. Quando il venditore è tenuto a consegnare i beni al vettore in un luogo determinato, il rischio non passa al compratore finché i beni non siano stati consegnati al vettore in tale luogo.

4. Il fatto che il venditore sia autorizzato a conservare i documenti rappresentativi dei beni non incide sul il trasferimento del rischio.

(Cfr. l'emendamento all'articolo 143, paragrafo 3)

Emendamento 216

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 146

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 146

soppresso

Beni venduti durante il trasporto

1. Il presente articolo si applica ai contratti di vendita relativi a beni venduti durante il trasporto.

2. Il rischio passa al compratore nel momento in cui i beni sono stati consegnati al primo vettore. Se tuttavia le circostanze così indicano, il rischio passa al compratore al momento della conclusione del contratto.

3. Se al momento della conclusione del contratto il venditore sapeva o era ragionevolmente tenuto a sapere che i beni erano stati persi o danneggiati e non ne ha informato il compratore, il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni è a suo carico

(Cfr. l'emendamento all'articolo 143, paragrafo 4)

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 155 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) chiedere il risarcimento dei danni.

Emendamento

e) chiedere il risarcimento dei danni **in conformità del capo 16**.

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 155 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatto salvo il paragrafo 3, i rimedi del cliente **è subordinato** al diritto di correzione del prestatore di servizi, **a prescindere dal fatto che il cliente sia un consumatore**.

Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 3, i rimedi del cliente **sono subordinati** al diritto di correzione del prestatore di servizi.

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 155 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) in riferimento al diritto di correzione del prestatore di servizi, nei contratti tra professionista e consumatore il termine ragionevole di cui all'articolo 109, paragrafo 5, non deve essere superiore a 30 giorni;

Emendamento

soppresso

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 155 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) in riferimento ai rimedi contro l'adempimento difforme, non si applicano gli articoli 111 e 112, e

Emendamento

soppresso

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 157 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) richiedere il pagamento degli interessi sul prezzo o il risarcimento dei danni.

Emendamento

d) richiedere il pagamento degli interessi sul prezzo o il risarcimento dei danni **in conformità del capo 16.**

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 172 – titolo

Testo della Commissione

Restituzioni in caso di annullamento o risoluzione

Emendamento

Restituzioni in caso di annullamento, risoluzione **o invalidità**

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 172 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se il contratto è annullato o risolto da una o entrambe le parti, ciascuna parte deve restituire ciò che essa (nel prosieguo: "il ricevente") ha ricevuto dall'altra.

Emendamento

1. Se il contratto, **o parte di un contratto**, è annullato o risolto da una o entrambe le parti, **oppure non è valido o non è vincolante per motivi diversi dall'annullamento o dalla risoluzione**, ciascuna parte deve restituire ciò che essa (nel prosieguo: "il ricevente ") ha ricevuto dall'altra **in base al contratto in questione o a parte di esso.**

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 172 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La restituzione deve essere effettuata senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal ricevimento della notifica riguardante

l'annullamento o la risoluzione. Se il ricevente è un consumatore, questo termine si considera rispettato se il consumatore prende le misure necessarie prima dello scadere del periodo di quattordici giorni.

Emendamento 226

**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 172 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Il ricevente sostiene le spese per la restituzione di ciò che ha ricevuto.

Emendamento 227

**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 172 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Una parte può astenersi dall'adempire all'obbligo di restituzione qualora abbia un interesse legittimo a farlo, ad esempio quando ciò sia necessario al fine di accertare l'esistenza di una mancanza di conformità.

Emendamento 228

**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 172 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. Qualora una parte non ottemperi all'obbligo di restituzione o di pagamento in virtù del presente capo, l'altra parte può chiedere il risarcimento del danno a norma degli articoli da 159 a 163.

Emendamento 229

**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 172 bis (nuovo) – titolo**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 172 bis

Restituzione del contenuto digitale e restituzione della controprestazione in caso di fornitura di contenuti digitali

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 172 bis (nuovo) – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il contenuto digitale è oggetto di restituzione solamente quando:

a) il contenuto digitale è stato fornito su un supporto materiale e il supporto è ancora sigillato oppure il venditore non l'ha sigillato prima della consegna; oppure

b) è comunque evidente che il ricevente che restituisce un supporto materiale non può aver conservato una copia utilizzabile del contenuto digitale; oppure

c) il venditore può, senza particolare sforzo o spesa, impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale da parte del ricevente, ad esempio eliminando il conto utilizzatore del ricevente.

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 172 bis (nuovo) – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Una volta rinviato il supporto materiale, si considera che il ricevente di un contenuto digitale fornito su un supporto materiale restituibile in virtù del paragrafo 1, lettere a) e b), ha adempiuto all'obbligo di restituzione.

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 172 bis (nuovo) – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quando il contenuto digitale è fornito in cambio di una controprestazione diversa dal pagamento di un prezzo, come la fornitura di dati personali, e tale controprestazione non può essere restituita, il ricevente della controprestazione si astiene da un ulteriore uso di ciò che è stato ricevuto, ad esempio cancellando i dati personali che gli sono stati trasmessi. Il consumatore è informato della cancellazione dei dati personali.

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 173 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora quanto ricevuto, compresi gli eventuali frutti, non possa essere restituito, ***o qualora sia stato fornito contenuto digitale su supporto materiale o meno***, il ricevente deve pagare il relativo valore monetario.

Qualora la restituzione sia possibile ma implichi difficoltà o costi eccessivi, il ricevente può scegliere di pagare il valore monetario, purché ciò non pregiudichi gli interessi patrimoniali dell'altra parte.

1. Qualora quanto ricevuto, compresi gli eventuali frutti, non possa essere restituito il ricevente deve pagare il relativo valore monetario. Qualora la restituzione sia possibile ma implichi difficoltà o costi eccessivi, il ricevente può scegliere di pagare il valore monetario, purché ciò non pregiudichi gli interessi patrimoniali dell'altra parte.

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 173 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se il ricevente ha ottenuto un sostitutivo in denaro o in natura, in cambio del bene o del contenuto digitale,

soppresso

e conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere la causa di annullamento o di risoluzione, l'altra parte può esigere o la restituzione del sostitutivo o la restituzione del valore monetario del sostitutivo. Il ricevente che ha ottenuto un sostitutivo in denaro o in natura in cambio del bene o del contenuto digitale, e che non conosceva né era ragionevolmente tenuto a conoscere la causa di annullamento o di risoluzione, può restituire o il valore monetario dell'sostitutivo o il sostitutivo stesso.

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 173 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. *Se* il contenuto digitale non è stato fornito in cambio del pagamento di un prezzo, *non è dovuta alcuna restituzione.*

Emendamento

6. **Quando** il contenuto digitale non è stato fornito in cambio del pagamento di un prezzo **ma di una controprestazione diversa dal pagamento di un prezzo o senza controprestazione, e il contenuto digitale non può essere considerato restituibile in virtù dell'articolo 172 bis, paragrafo 1, il ricevente del contenuto digitale non è tenuto a pagare il suo valore monetario.**

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 173 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Fatto salvo l'articolo 172 bis, paragrafo 3, quando il contenuto digitale è fornito in cambio di una controprestazione diversa dal pagamento di un prezzo e questa controprestazione non può essere restituita, il ricevente della controprestazione non è tenuto a pagare il suo valore monetario.

Emendamento 237

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 174 – titolo

Testo della Commissione

Pagamento per l'uso e interessi sulle somme di denaro ricevute

Emendamento

Pagamento per l'uso e interessi sulle somme di denaro ricevute e **deprezzamento**

Emendamento 238

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 174 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il ricevente che abbia usato il bene deve pagare all'altra parte il valore monetario dell'uso per il periodo di cui trattasi se:

- a) il ricevente ha determinato la causa di annullamento o risoluzione;
- b) il ricevente, prima di tale periodo, era a conoscenza della causa di annullamento o risoluzione; oppure
- c) tenuto conto della natura del bene, della natura e dell'entità dell'uso e della disponibilità di rimedi diversi dalla risoluzione, l'uso gratuito del bene per tale periodo deve essere considerato iniquo.

Emendamento

1. Il ricevente che abbia usato il bene **o il contenuto digitale** deve pagare all'altra parte il valore monetario dell'uso per il periodo di cui trattasi se:

- a) il ricevente ha determinato la causa di annullamento o risoluzione;
- b) il ricevente, prima di tale periodo, era a conoscenza della causa di annullamento o risoluzione; oppure
- c) tenuto conto della natura del bene **o del contenuto digitale**, della natura e dell'entità dell'uso e della disponibilità di rimedi diversi dalla risoluzione, l'uso gratuito del bene **o del contenuto digitale** per tale periodo deve essere considerato iniquo.

Emendamento 239

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 174 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ai fini del presente capo, il ricevente non è tenuto a pagare per l'uso del bene ricevuto né a pagare interessi sulle somme di denaro ricevute nei casi non contemplati nei paragrafi 1 e 2.

Emendamento

3. Ai fini del presente capo, il ricevente non è tenuto a pagare per l'uso del bene **o del contenuto digitale** ricevuto né a pagare interessi sulle somme di denaro ricevute nei casi non contemplati nei paragrafi 1, **1 bis** e 2.

Emendamento 240

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 174 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il ricevente è responsabile, a norma degli articoli da 159 a 163, per qualsiasi diminuzione del valore del bene, del contenuto digitale o dei frutti, nella misura in cui tale perdita di valore superi il deprezzamento dovuto al regolare utilizzo.

Emendamento 241

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 174 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Il pagamento per l'uso o il deprezzamento non supera il prezzo convenuto per il bene o il contenuto digitale.

Emendamento 242

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 174 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. Quando il contenuto digitale non è fornito in cambio del pagamento di un prezzo bensì in cambio di una controprestazione diversa dal pagamento di un prezzo o senza alcuna controprestazione, il ricevente del contenuto digitale non deve pagare per l'uso o il deprezzamento.

Emendamento 243

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 174 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

3 quinquies. Fatto salvo l'articolo 172 bis, paragrafo 3, quando il contenuto digitale è fornito in cambio di una controprestazione diversa dal pagamento di un prezzo, il ricevente della controprestazione non è tenuto a pagare per l'uso o il deprezzamento di ciò che ha ricevuto.

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 175 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il ricevente incorso in spese per i beni o il contenuto digitale ha diritto all'indennizzo nella misura in cui l'altra parte ha tratto vantaggio dalle spese stesse purché, quando vi è incorso, non conoscesse né fosse ragionevolmente tenuto a conoscere la causa di annullamento o risoluzione.

Emendamento

1. Il ricevente incorso in spese per i beni o il contenuto digitale **o i relativi frutti** ha diritto all'indennizzo nella misura in cui l'altra parte ha tratto vantaggio dalle spese stesse purché, quando vi è incorso, non conoscesse né fosse ragionevolmente tenuto a conoscere la causa di annullamento o risoluzione.

Emendamento 245

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 175 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il ricevente che conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere la causa di annullamento o risoluzione ha diritto all'indennizzo per le sole spese necessarie per impedire che i beni o il contenuto digitale venissero distrutti o perdessero valore, e sempre che non avesse la possibilità di consultare l'altra parte.

Emendamento

2. Il ricevente che conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere la causa di annullamento o risoluzione ha diritto all'indennizzo per le sole spese necessarie per impedire che i beni o il contenuto digitale, **o i relativi frutti**, venissero distrutti o perdessero valore, e sempre che non avesse la possibilità di consultare l'altra parte.

Emendamento 246

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 177

Testo della Commissione

Nei rapporti tra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione degli articoli del presente capo, né derogarvi o modificarne gli effetti.

Emendamento

Nei rapporti tra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione degli articoli del presente capo, né derogarvi o modificarne gli effetti ***prima che sia data comunicazione dell'annullamento o della risoluzione.***

Emendamento 247

**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 177 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 177 bis

Garanzie commerciali

1. La garanzia commerciale vincola giuridicamente il garante secondo le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia. In assenza di una dichiarazione di garanzia o qualora essa sia svantaggiosa rispetto alla relativa pubblicità, la garanzia commerciale è vincolante secondo le condizioni indicate nella relativa pubblicità.

2. La dichiarazione di garanzia è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile ed è leggibile. È redatta nella lingua utilizzata per il contratto con il consumatore e comprende i seguenti elementi:

a) una dichiarazione dei diritti del consumatore, conformemente al capo 11, e una chiara dichiarazione che tali diritti non sono lesi dalla garanzia commerciale, e

b) le condizioni della garanzia commerciale, in particolare quelle relative alla durata, alla trasferibilità e alla validità territoriale, il nome e l'indirizzo del garante e, se diversa dal garante, la persona alla quale vanno inoltrati i reclami nonché la procedura da seguire

per eseguire il reclamo.

3. A meno che non sia diversamente previsto dal documento di garanzia, la garanzia è altresì vincolante senza accettazione a favore di ogni proprietario dei beni entro la durata della garanzia.

4. Su richiesta del consumatore, il commerciante mette a disposizione la dichiarazione di garanzia su un mezzo durevole.

5. Il mancato rispetto del paragrafo 2, 3 o 4 non si ripercuote sulla validità della garanzia.

Emendamento 248

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 178

Testo della Commissione

I diritti di credito, e qualsiasi diritto accessorio a tali diritti, si prescrivono con il decorso del tempo secondo quanto disposto dal presente capo.

Emendamento

I diritti di credito, e qualsiasi diritto accessorio a tali diritti, *inclusi i diritti ai rimedi contro l'inadempimento, salvo il diritto di rifiutarsi di adempiere*, si prescrivono con il decorso del tempo secondo quanto disposto dal presente capo.

Emendamento 249

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 179 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il termine lungo di prescrizione è di *dieci* anni o, nel caso di diritto al risarcimento per lesioni personali, di trent'anni.

Emendamento

2. Il termine lungo di prescrizione è di *sei* anni o, nel caso di diritto al risarcimento per lesioni personali, di trent'anni.

Emendamento 250

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 179 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La prescrizione decorre dalla scadenza di uno dei due periodi, a seconda di quale sia il più breve.

Emendamento 251

**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo -181**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo -181

Sospensione in caso di riparazione o sostituzione

1. Qualora un difetto di conformità sia corretto mediante riparazione o sostituzione, il decorso del termine di prescrizione breve è sospeso dal momento in cui il creditore ha informato il debitore del difetto di conformità.

2. La sospensione dura fino al momento in cui si pone rimedio all'adempimento non conforme.

Emendamento 252

**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 183 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 183 bis

Sospensione in casi di forza maggiore

1. Il decorso del termine di prescrizione breve è sospeso per il periodo in cui il creditore non può avviare il procedimento per far valere il diritto a causa di un impedimento che sfugge al controllo del creditore e che il creditore non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare.

2. Il paragrafo 1 si applica solo se l'impedimento interviene o sussiste negli

ultimi sei mesi del periodo di prescrizione.

3. Quando la durata o la natura dell'impedimento è tale che sarebbe irragionevole aspettarsi che il creditore avvii il procedimento per far valere il diritto entro la parte del periodo di prescrizione che deve ancora decorrere una volta terminata la sospensione, il periodo di prescrizione non scade prima che siano trascorsi sei mesi dalla soppressione dell'impedimento.

Emendamento 253

**Proposta di regolamento
Titolo III (nuovo) – titolo**

Testo della Commissione

Emendamento

Titolo III

Misure di accompagnamento

Emendamento 254

**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 186 bis (nuovo) – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 186 bis

**Comunicazione delle decisioni giudiziarie
che applicano il presente regolamento**

1. Gli Stati membri assicurano che siano comunicate alla Commissione, senza ingiustificato ritardo, le decisioni definitive dei loro organi giurisdizionali relative all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 255

**Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 186 bis (nuovo) – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione europea istituisce un sistema che permetta di consultare le informazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 1 e alle pertinenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tale sistema è accessibile al pubblico. Esso è totalmente informatizzato e di facile consultazione.

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 186 bis (nuovo) – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le decisioni giudiziarie comunicate a norma del paragrafo 1 sono accompagnate da una sintesi standardizzata della decisione comprendente i seguenti elementi:

- a) il tema e gli articoli pertinenti del diritto comune europeo delle vendite;**
- b) un breve riassunto dei fatti;**
- c) un breve riassunto degli argomenti principali;**
- d) la decisione; e**
- e) i motivi della decisione, indicando chiaramente il principio applicato.**

Emendamento 257

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 186 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 186 ter

**Risoluzione alternativa delle controversie
(ADR)**

1. Nei contratti tra un consumatore e un professionista, le parti sono invitate a prendere in considerazione la possibilità

di presentare controversie derivanti da un contratto per il quale hanno convenuto di applicare il diritto comune europeo della vendita a un organismo ADR ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2013/11/UE.

2. Il presente articolo non esclude né limita il diritto delle parti di rivolgersi, in qualsiasi momento, a un tribunale o un giudice anziché sottoporre la controversia a un organismo ADR.

Emendamento 258

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 186 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 186 quater

Sviluppo di un "modello europeo di clausole contrattuali"

1. Non appena possibile e al più tardi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione istituisce un gruppo di esperti incaricato di contribuire allo sviluppo di un "modello europeo di clausole contrattuali" basato sul diritto comune europeo della vendita e complementare al medesimo, nonché di promuoverne l'applicazione pratica.

2. La Commissione si impegna, con l'assistenza del gruppo di esperti, a presentare un "modello europeo di clausole contrattuali" entro [xxx] dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il gruppo di esperti è composto da membri che rappresentano in particolare gli interessi degli utenti del diritto comune europeo della vendita all'interno dell'Unione. Il gruppo può decidere di creare sottogruppi specializzati che prendano in considerazione i diversi settori dell'attività commerciale.

Emendamento 259

Proposta di regolamento Titolo IV (nuovo) – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Titolo IV Disposizioni finali

Emendamento 260

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 186 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 186 quinquies Valutazione

1. Entro ... [4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sull'applicazione del presente regolamento, riguardanti in particolare il livello di accettazione del diritto comune europeo della vendita, sulla misura in cui le sue disposizioni hanno originato contenzioso e sulle differenze osservate fra il diritto comune europeo della vendita e il diritto nazionale in ordine al livello di protezione del consumatore. Tali informazioni includono una rassegna completa della giurisprudenza nazionale sull'interpretazione delle disposizioni del diritto comune europeo della vendita.

2. Entro ... [5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione dettagliata in cui esamina il funzionamento del presente regolamento, e prende in considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita ai contratti tra imprese,

l'evoluzione del mercato e gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione. Particolare attenzione viene prestata anche per determinare se la limitazione ai contratti a distanza, e in particolare ai contratti online, continui ad essere appropriata o se possa essere fattibile una portata più ampia che includa, tra l'altro, i contratti negoziati in sede.

(Cfr. l'emendamento relativo all'articolo 15; il testo è stato modificato)

Emendamento 261

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 186 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 186 sexies

*Modifica del regolamento (CE) n.
2006/2004*

*In allegato al regolamento (CE)
n. 2006/2004¹ è aggiunto il punto
seguinte:*

*"18. Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio sul diritto comune
europeo della vendita (GU L ***, ***,
pag. **)."*

¹ *Regolamento (CE) n. 2006/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le
autorità nazionali responsabili
dell'esecuzione della normativa che tutela
i consumatori ("Regolamento sulla
cooperazione per la tutela dei
consumatori") (GU L 364 del 9.12.2004,
pag. 1).*

Emendamento 262

Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 186 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 186 septies

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dal [sei mesi dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

(Cfr. l'emendamento relativo all'articolo 16)

Emendamento 263

Proposta di regolamento

Allegato I – appendice 1 – punto 5 – lettera b – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

– Se, in caso di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, i beni, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta e sono stati consegnati al domicilio del consumatore alla data di conclusione del contratto: "Ritireremo i beni a nostre spese."

soppresso

Emendamento 264

Proposta di regolamento

Allegato II – I Suoi diritti prima della sottoscrizione del contratto

Testo della Commissione

Emendamento

Il professionista deve fornire le informazioni essenziali sul contratto, ad esempio le informazioni sul prodotto e sul prezzo, comprese tutte le tasse e spese, e i suoi dati di contatto. ***Le informazioni devono essere più dettagliate se acquista il prodotto fuori dal negozio del professionista o senza incontrarlo***

Il professionista deve fornire le informazioni essenziali sul contratto, ad esempio le informazioni sul prodotto e sul prezzo, comprese tutte le tasse e spese, e i suoi dati di contatto. Se le informazioni sono incomplete o errate ha diritto al risarcimento.

*personalmente, ad esempio se fa
l'acquisto on line o telefonicamente.* Se le
informazioni sono incomplete o errate ha
diritto al risarcimento.